

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2855

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTELLI, FERRARI MARTE, RAFFAELLI MARIO,
CARPINO, SACCONI, LIOTTI, ALBERINI, BABBINI**

Presentata il 6 ottobre 1981

Norme per un nuovo assetto della cinematografia italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di una nuova legge organica per il cinema in sostituzione della vigente legge 4 novembre 1965, n. 1213, è da diversi anni sostenuta dalle forze politiche e da tutte le categorie impegnate nel settore. La legge n. 1213, che pure conteneva significative innovazioni rispetto al passato, appare infatti da tempo arretrata rispetto anche alle modifiche fondamentali introdotte nell'ordinamento istituzionale dello Stato con la creazione delle Regioni a statuto ordinario: anche se lo spettacolo non è una delle materie che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva delle Regioni a norma dell'articolo 117, è tuttavia opinione largamente condivisa che anche in questo settore si debba dar corso ad un ampio decentramento di funzioni. Non a caso il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, in attuazione della legislazione quadro sul cinema, sulla

musica e sul teatro di prosa è appunto ispirato a un ampio decentramento, pur conservando al Governo centrale quei poteri di coordinamento e anche di decisioni che non sono delegabili per la loro stessa natura.

Questa esigenza di carattere generale è resa in questi ultimi mesi particolarmente pressante dalla forte crisi in atto nel cinema italiano.

Si tratta di una crisi fra le più acute della storia, paragonabile soltanto a quella che lo investì all'inizio degli anni '20. Con essa ha infatti in comune la natura strutturale e non congiunturale. La crisi odierna, infatti, solo in parte dipende dalla difficile situazione economica e politica, che ha indotto nel Paese una sensibile contrazione dei consumi e un grave disagio sociale, con evidenti riflessi sul calo di presenze nelle sale cinematografiche. Influyente, ma non determinante, è inoltre

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'incidenza negativa della diffusione di altre forme di spettacolo (teatro e musica) e di spazi di socialità che pure si sostituiscono in una certa misura al cinema nella funzione di momento di aggregazione sociale.

La concorrenza più pericolosa è poi solitamente indicata nello spettacolo televisivo (e in particolare nella trasmissione via etere di film, fenomeno accentuatosi negli ultimi due anni con il moltiplicarsi delle emittenti), che indubbiamente beneficia proprio di quegli elementi socio-economici di carattere generale che incidono negativamente sul fenomeno filmico (contrazione dei consumi e disagio sociale), ma che non può essere sopravvalutata oltre misura.

Tutti questi aspetti, concorrenza televisiva compresa, hanno contribuito ad aggravare la crisi — o, meglio, ad accelerarla — ma non l'hanno determinata. Fermarsi ad essi significa precludersi la possibilità di comprendere la vera natura delle gravi difficoltà in cui si dibatte il cinema italiano.

Le cause primarie della crisi vanno infatti ricercate, più che all'esterno, all'interno della struttura cinematografica stessa e nei suoi distorti modelli di sviluppo. Tali cause possono essere ricondotte a due fondamentali: lo scadimento qualitativo nella produzione nazionale e, nel mercato, una politica irrazionale di accelerazione dello sfruttamento economico dei film.

Quanto alla prima causa, essa non può essere imputata astrattamente ad una generale mancanza di idee, ma piuttosto alle accresciute difficoltà, per le proposte nuove ed originali, di essere accolte dalle strutture industriali, le quali preferiscono affidarsi a « modelli » più sperimentati e redditizi, ormai consunti e irrilevanti sotto il profilo culturale. La politica della verticalizzazione dello sfruttamento impone, infatti, di ridurre al minimo ogni rischio economico, in primo luogo quello che deriva dal rinnovamento qualitativo.

L'errore, anche economico, di una tale scelta è dimostrato dal fatto che, soprattutto in questi ultimi anni, sono entrati in

crisi proprio questi « modelli » per l'uso sempre più indiscriminato e degradato che ne è stato fatto, nel tentativo illusorio di conservare il pubblico, in tal modo accentuando invece una delle ragioni del suo allontanamento.

Quanto al mercato, l'exasperazione dello sfruttamento intensivo del prodotto è stata e rimane l'unica risposta dell'industria cinematografica all'aumento dei costi generali di produzione, nell'intento di mantenere inalterati i livelli di profitto. All'incremento dei costi generali, avvenuto in questi ultimi anni come conseguenza di un fittizio rigonfiamento delle capacità produttive dell'industria nazionale e della capacità di assorbimento del mercato, si poteva rispondere in due modi diversi: dando vita ad una dignitosa produzione « media » e garantendone una distribuzione efficiente, omogenea e simultanea in tutto il territorio, per eliminare le tradizionali e vaste sacche del sottosviluppo cinematografico che caratterizzano il nostro Paese, particolarmente nel Mezzogiorno, oppure — come è in effetti avvenuto — riducendo i tempi di sfruttamento, aumentando il prezzo dei biglietti, concentrando le sale nelle categorie di prima visione, prolungando artificiosamente i tempi di programmazione e, in conseguenza di tale blocco, dissolvendo il circuito periferico popolare. Questa scelta, rivelatasi fallimentare sotto il profilo economico, ha procurato anche un rilevante danno sociale e culturale.

Le cifre ne testimoniano efficacemente la entità: nel 1978 il pubblico ha speso per il cinema 347 miliardi di lire, contro i 343 del 1977 ed i 375 del 1976; in moneta corrente la flessione è stata nel biennio pari al 7,5 per cento; in moneta 1976 la spesa del 1978 è diminuita del 31 per cento. Il numero degli spettatori è passato dai 454,5 milioni del 1976 ai 373,9 del 1977, ai 318,6 milioni del 1978 con una perdita nei due anni di 135,9 milioni di spettatori (— 30 per cento). Le giornate di spettacolo sono scese da 1.720.575 nel 1976 a 1.596.862 nel 1977 a 1.455.000 nel 1978 con una diminuzione di circa il 15 per cento nei due anni. I film nazionali

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sono calati dai 233 prodotti nel 1976 ai 156 del 1977 ai 123 del 1978 (—47 per cento nel biennio).

Il fatto che nel biennio 1976-1978 vi sia differenza fra le variazioni della spesa del pubblico (—7,5 per cento) e del numero degli spettatori (—30 per cento) dipende dall'aumento del prezzo medio del biglietto, che è salito da lire 826 del 1976 a lire 917 nel 1977 a lire 1.089 nel 1978 con un aumento del 31,8 per cento nel biennio.

Nel primo quadrimestre del 1979 la situazione si è aggravata, registrando a fronte del corrispondente periodo del 1978 una ulteriore riduzione delle giornate di spettacolo (—7,7 per cento) e degli spettatori (—13,5 per cento) con una stabilità della spesa che, per altro, va considerata alla luce dei persistenti fenomeni di svalutazione monetaria.

Il cinema è sempre meno spettacolo popolare: larghi strati di pubblico, e particolarmente della classe lavoratrice, subiscono un processo di emarginazione sempre più marcata, dovuto sia alla scomparsa del cinema di quartiere sia alla eccessiva onerosità delle sale di prima visione. Il monopolio della prima visione, dunque, genera ritardi e addirittura esclusione nella fruizione popolare dei film. In tal modo viene negato il diritto ad una libera visione, e viene sottratta la possibilità di partecipare tempestivamente alla esperienza culturale che il cinema offre come espressione specifica del nostro tempo e come mezzo di comunicazione di massa.

Il mutamento dei rapporti tra cinema e pubblico provoca così deteriori conseguenze anche sul momento produttivo, nel quale si sono formati due prevalenti livelli espressivi, l'uno complementare all'altro.

Il primo, destinato ai canali privilegiati della prima visione, si sviluppa secondo abusati modelli narrativi, tratti dagli stereotipi della commedia « borghese », affidandosi per il successo alla continua riproduzione degli stessi temi e di pochi « divi » eternamente intenti a ripetere se stessi.

Il secondo, invece, nato per sfruttare ciò che resta del circuito popolare, si caratterizza per il basso costo e per l'infimo

livello qualitativo, costituendo una produzione « coloniale », che sfrutta i più deteriori luoghi comuni. Tale subcultura, nelle intenzioni dell'industria, sarebbe la più adeguata ai « gusti » popolari. Al contrario, un'interpretazione non solo economicistica della riduzione del numero degli spettatori porta a capire che, in realtà, questa è anche l'indice di una giustificata risposta di rifiuto.

Entrambi i livelli espressivi trovano un negativo punto di incontro nella caratteristica comune di una sempre più marcata inespportabilità sui mercati esteri e di una altrettanto diffusa incapacità di contrastare, nel nostro, la montante concorrenza straniera, statunitense in primo luogo.

Il cinema italiano, dunque, sta percorrendo una strada che è selettiva in termini di classe e di cultura, oltre che economicamente perdente, perché abbandona la sua peculiare qualità di spettacolo popolare e quindi di mezzo di comunicazione e di aggregazione sociale.

Date queste premesse, la crisi va analizzata partendo dalla diminuzione del pubblico, intesa non come causa ma come effetto delle « leggi » che attualmente regolano l'intera struttura cinematografica, dalla fase produttiva a quella distributiva e a quella dell'esercizio. È dunque su queste « leggi » che deve operare lo Stato, sia per rimuovere le cause della crisi che per predisporre le strutture idonee alla promozione di un rinnovamento del cinema in funzione sociale e culturale.

Sarebbe illusorio tentare di rispondere alla crisi con una semplice razionalizzazione imprenditoriale, secondo una prospettiva tutta interna alla logica capitalista. In tal caso si riconfermerebbe l'esistente al solo fine della ricostituzione dei vecchi livelli di profitto. Senza una riconversione dell'industria del cinema che ne rimuova i vizi endogeni, si ripresenterebbe in un prossimo futuro una situazione analoga alla presente, se non peggiore. Una seconda ipotesi, altrettanto illusoria e con la prima non contrastante, anche se intellettualisticamente più appagante, potrebbe essere il rilascio del cosiddetto « cinema

di qualità », astenendosi da ogni altra forma di intervento. Tale soluzione postula la possibilità di creare una fittizia « isola felice » della cultura al di fuori delle concrete strutture cinematografiche, che in tal modo ancora una volta si sottrarrebbero alla riforma.

Sono queste le due logiche che hanno ispirato l'intervento legislativo dello Stato italiano dal periodo liberale e fascista ad oggi, da un lato « assistendo » con disposizioni protezionistiche e talvolta autarchiche una industria privata soggetta a crisi ricorrenti, dall'altro illudendosi di riuscire a dar vita ad una produzione qualitativamente orientata, che resta invece necessariamente marginale.

Durante il periodo fascista si tentò, con scarsi risultati, di creare un cinema di Stato; nel dopoguerra, bruciata rapidamente l'intensa esperienza neorealistica, sono venuti gli anni bui del conformismo clericocentrista che hanno riconsolidato un circuito e un cinema di regime; mentre il tentativo riformatore del centrosinistra di promuovere una cultura cinematografica si è scontrato con il prepotere del cinema commerciale dominante e con le sue tradizionali connivenze politiche, con l'effetto di relegare ancora una volta il cinema di cultura in posizione subalterna, come risulta evidente già nella stessa formulazione del primo articolo della legge n. 1213.

Per evitare che anche in una nuova legge permanga la stessa impostazione di fondo, occorre che lo Stato intervenga nelle strutture e nella relazione fra queste e il soggetto destinatario del cinema, il pubblico. Occorre cioè un intervento organico che non riconfermi l'attuale dicotomia tra industria e cultura - è evidente che quando ci si preoccupa di incentivare la seconda come se fosse avulsa dalla prima non si fa che rafforzare il predominio di questa - ma veda in una industria non più viziata da strozzature monopolistiche e non in contrasto con gli interessi della collettività le migliori premesse per lo sviluppo delle potenzialità economiche, sociali e culturali del fenomeno cinematografico. Tali potenzialità de-

vono esprimersi liberamente, non secondo criteri predeterminati e imposti verticisticamente, ma mediante un diverso modo di essere delle strutture produttive, distributive e di esercizio. Lo Stato, in altre parole, non deve produrre direttamente cultura e non può delegarla alla esclusiva competenza e volontà dell'industria privata, ma deve garantire l'effettiva possibilità per ognuno della libera espressione e della libera visione cinematografica.

Il partito socialista italiano, che guarda con rinnovata attenzione al cinema in quanto rilevante mezzo di comunicazione sociale e di espressione culturale, propone una proposta di legge che si fonda sulle esperienze del movimento reale del pubblico e dei lavoratori nelle loro organizzazioni democratiche, nella consapevolezza che la riforma del cinema non può comunque esaurirsi in un provvedimento legislativo, ma deve proseguire ed ampliarsi nell'azione politica all'interno della più vasta volontà di trasformazione sociale e culturale del Paese, per la costruzione dell'alternativa nel limitato ma significativo settore del cinema.

La proposta di legge socialista, nel riconoscere al pubblico e alle sue organizzazioni democratiche (associazioni culturali, movimenti di base, organizzazioni sindacali) il ruolo di soggetto a cui l'attività cinematografica ed il rinnovamento che si auspica in essa devono riferirsi, intende rimuovere gli ostacoli che fino ad oggi hanno compromesso l'effettivo incontro tra la nuova richiesta di cinema e le strutture produttive, distributive e di esercizio. A questo scopo prevede la creazione di strutture che consentano al pubblico e alle sue organizzazioni l'accesso al fenomeno cinematografico nella sua globalità. La riorganizzazione industriale si collega così direttamente con la domanda emergente di cultura: il cinema viene riferito ai suoi destinatari tanto nel momento creativo che in quello fruitivo.

È per tale motivo che la proposta di legge socialista individua nelle forme cooperative della produzione-distribuzione e nelle forme associative della visione le

realtà più idonee per l'affermazione della creatività sociale nel cinema, la più sociale delle arti.

Queste finalità non possono essere conseguite se non attraverso nuove modalità produttive che permettano l'espressione il più possibile libera da condizionamenti sia economici che culturali.

La proposta di legge prevede innanzitutto l'abolizione dei ristorni, in quanto sistema di natura protezionistica che non promuove nuova produzione, ma che gratifica il già prodotto, e per giunta in misura direttamente proporzionale al suo buon esito commerciale. Invertendo questa logica, si sostituisce ai ristorni un più adeguato meccanismo di credito, che, in quanto sostegno anticipato, favorisce le possibilità espressive più originali e nuove che difficilmente troverebbero nel mercato la possibilità di finanziamento.

Rientrano in questa logica due nuovi istituti: il *tax shelter* e il trasferimento immediato della « quota produttore » dall'esercente agli aventi diritto.

Quanto al primo, si tratta di un meccanismo già positivamente sperimentato in alcuni Paesi (Stati Uniti, Canada, Germania). Esso si basa sulla parziale esenzione fiscale per i proventi derivanti dalla attività cinematografica qualora vengano reinvestiti in nuova produzione cinematografica, nonché per i redditi delle persone fisiche investiti in produzione cinematografica. Risultano evidenti gli effetti positivi che il meccanismo del *tax shelter* produce, in relazione al reinvestimento dei capitali nel cinema e al richiamo in esso di nuovi capitali, e, dunque, in relazione alla difesa e all'ampliamento dei livelli occupazionali.

Il secondo istituto risponde anch'esso all'esigenza di accelerare la circolazione del capitale all'interno delle strutture industriali, superando le attuali strozzature che ostacolano il tempestivo ritorno dei capitali al momento della produzione, e quindi ritardano il loro reinvestimento.

Il grande esercizio attraverso i rapporti con il noleggiatore e attraverso il meccanismo del « minimo garantito » (anticipazio-

ne del capitale dall'esercizio e dalla distribuzione alla produzione sulle previsioni di incasso) ha il deteriore effetto di condizionare, anche qualitativamente, la fase produttiva. Il punto di forza che permette alla struttura del grande esercizio di far valere il proprio potere è il controllo del momento nel quale il capitale, diventato merce-film, ritorna nella forma di denaro, controllo la cui forza si fonda sul fatto che la merce-film non viene venduta (dal produttore al distributore prima, dal distributore all'esercente poi), ma solo noleggiata. La vendita si perfeziona, in questo settore, solo al botteghino, con l'acquisto, da parte dello spettatore, del biglietto. Ciò comporta che il rischio economico ha una progressione d'aumento dall'esercizio alla distribuzione verso il produttore, mentre di senso opposto (cioè dal produttore all'esercizio) è il potere di controllo. Ciò è ulteriormente dimostrato dal fatto che l'incasso reale viene trattenuto dall'esercizio e viene consegnato solo dopo lungo tempo, per la quota che gli spetta, alla produzione, parte contrattuale più debole.

Allo stesso criterio di fondo che presiede il trasferimento immediato della « quota produttore » agli aventi diritto si ispira la corresponsione del credito, che consente alla produzione di sottrarsi al controllo condizionante dell'esercizio, trasferendo da questo al momento produttivo stesso la facoltà di scelta e quindi agevolando concretamente la possibilità di espressione cinematografica. Un analogo criterio presiede alla concessione dei contributi alla distribuzione, poiché questi estendono la possibilità di scelta culturale al di là dei limiti imposti dal mercato.

Una innovazione di grande importanza viene stabilita all'ultimo comma dell'articolo 16: come è noto le imprese di produzione cinematografica non hanno una produttività continuativa per tutto l'anno, ma solo limitata ai periodi variabili della effettiva produzione del film. Si è ritenuto opportuno quindi concedere un contributo commisurato alle giornate lavorative di ogni dipendente, al fine di incentivare i

periodi lavorativi veri e propri e pertanto sostenere l'occupazione dei lavoratori dello spettacolo.

Poiché si vuole sostituire al criterio dell'assistenza di Stato quello dell'intervento pubblico a favore delle realtà socialmente e culturalmente rilevanti anche se economicamente deboli, è costituito un fondo speciale per il cinema destinato al finanziamento delle opere cinematografiche anziché a tardivi premi.

Più rilevante sotto il profilo ideale e politico del credito agevolato generalizzato concesso dallo Stato ai film il cui costo preventivato non superi un livello massimo prefissato (nell'intento di promuovere quel cinema medio la cui mancanza è una delle ragioni non secondarie della crisi) è il contributo assegnato ai film che rientrano in un rapporto privilegiato con il circuito culturale.

In tal modo la proposta di legge socialista intende riferire il rinnovamento del cinema sia alla destinazione culturale delle opere che alle nuove strutture che il movimento democratico ha espresso (la cooperazione cinematografica, la collaborazione produttiva con l'ente locale, l'associazionismo culturale), al servizio televisivo pubblico, la cui riforma apre possibilità di nuovi rapporti, e al gruppo cinematografico pubblico.

Questo meccanismo comporta la soluzione del problema della sua assegnazione, problema che rimanda a principi di fondamentale importanza: in base a quali valutazioni e in base a quali ambiti di discrezionalità esso debba essere concesso.

Finora il cinema italiano, per quanto riguarda l'intervento diretto dello Stato, ha sperimentato il sistema dell'esame preventivo su copione, da parte di commissioni a tal fine insediate. I risultati non possono certo dirsi soddisfacenti: lottizzazione politica, clientelismo, corporativismo, ne hanno in gran parte vanificato l'efficacia.

Se anche tutto ciò non fosse successo e se non ci fosse il rischio fondato di una sua riproposizione per il futuro, tuttavia, il metodo sarebbe per i socialisti

intrinsecamente inaccettabile. Esso prefigura infatti, *a priori*, due situazioni entrambe negative.

Sotto il profilo culturale, tale metodo presuppone una inesistente identità tra progetto letterario e opera filmica. Le commissioni, in questo caso, si trovano infatti a giudicare sulle intenzioni, prima che queste abbiano assunto la propria specifica natura di immagini. Questo atteggiamento è il risultato storico di una errata impostazione di parte della critica cinematografica italiana, avvezzata a considerare il cinema una derivazione della letteratura. Inoltre solo il più superficiale idealismo può ritenere categorie intellettuali separabili l'« intuizione » e l'« espressione » (quest'ultima « ornamento » della prima), rendendo così possibile la valutazione di merito solo sul primo momento.

Sotto il profilo politico il metodo rivela una concezione verticistica e dirigistica della cultura, poiché suppone che si debba concedere la possibilità d'espressione solo a quei progetti che rispondono a criteri valutativi che appartengono al patrimonio culturale soggettivo dei componenti le commissioni, o di un « patrimonio culturale medio », oggettivamente rilevabile, cui far riferimento.

La novità, l'originalità, la sovversione poetica, il dissenso nei confronti di estetiche consolidate, cioè tutte le possibilità di creazione del nuovo, verrebbero probabilmente sacrificate alla preoccupazione di filtrare solo ciò che è « degno » di essere rappresentato secondo impostazioni ideologiche ed estetiche prefissate, e determinerebbe negli autori una prevedibile propensione all'autocensura. Si verrebbe così a creare una nuova grave forma di censura, in aggiunta a quella amministrativa, la cui richiesta di abolizione, che appartiene alle grandi battaglie ideali della sinistra, ritorna nella proposta del partito socialista. In una situazione generale dove però tutto è scelto, valutato, selezionato dal mercato, cioè dal più rigido censore, sarebbe errato non intervenire con provvedimenti finalizzati e specifici, che tutelino e promuovano la nuova creatività. Questo

per evitare che si venga a determinare una situazione di « liberalismo » della cui anarchia economica beneficerebbero come sempre i gruppi di potere dominanti.

Poiché per altro anche del verticismo e dello statalismo beneficiano sempre gruppi di potere dominanti, il progetto socialista subordina l'erogazione del contributo alla diretta partecipazione del destinatario del prodotto culturale, trasformando il pubblico da passivo ricettore di scelte calate dall'alto in soggetto attivo e compar-tecipe di una politica culturale.

È il pubblico organizzato, infatti, e non più una commissione, a determinare la concessione del contributo, fornendo in tal modo all'autore quella positiva relazione tra momento creativo e momento fruitivo, che finora è stata affidata solamente a distorti criteri di mercato.

Contrariamente a quanto avviene nella legislazione vigente secondo la quale i « premi di qualità » vengono assegnati a film per la cui nascita lo Stato non ha dato un sostanziale apporto economico, ragione per cui si privilegia, ancora una volta, chi ha la capacità economica di realizzare prodotti cinematografici, nella proposta socialista il contributo, che va totalmente a vantaggio degli aventi diritto, segue alla concessione del credito che rende concreto il diritto alla realizzazione cinematografica. Per rendere altrettanto concreto il diritto del pubblico alla fruizione delle opere alle quali lo Stato riconosce un particolare valore, la concessione del contributo è subordinata alla diffusione dell'opera nel circuito culturale contestualmente a quella nel circuito commerciale, capovolgendo la logica finora dominante e dalla quale non si è affrancata neppure l'azione dell'ente di Stato nel suo aspetto distributivo.

Sarebbe però riduttivo ritenere che l'intervento dello Stato nel solo momento produttivo possa garantire la nuova creatività cinematografica. Il film, infatti, per sua natura vive nella circolazione e nella proiezione. Non si tratta dunque di affidare allo Stato il solo compito di favorire la nascita di un certo numero annuo di « opere di qualità » e neppure di limi-

tarsi a creare le condizioni oggettive per la produzione di una diversa cultura in condizioni di libertà, ma è indispensabile che venga potenziata e incentivata una efficace rete di distribuzione e di circolazione che, attraverso il più ampio incontro tra il pubblico e l'opera, ne renda effettivo ed operante il valore socio-culturale.

Questo obiettivo si realizza mediante la costituzione di un adeguato circuito pubblico di sale, gestito in rapporto con le realtà di democrazia diretta operanti sul territorio, e mediante il riconoscimento della funzione culturale svolta dall'associazionismo, le cui iniziative vengono difese sotto il profilo giuridico e sostenute con adeguati contributi economici. I socialisti, di fronte all'acuirsi degli attacchi alla libertà d'associazione garantita dalla Costituzione ed in coerenza con la propria tradizione libertaria, ritengono indispensabile che la nuova legge non regolamenti in senso restrittivo tali spazi, ma piuttosto crei i presupposti perché essi possano continuare a dare, in maniera più organica e libera da condizionamenti e paure, quel contributo alla cultura cinematografica che hanno dimostrato di saper offrire e che in questi anni l'industria del cinema, nelle sue componenti monopolistiche, ha invece cercato di soffocare.

Sono infine stabiliti contributi proporzionali all'attività culturale svolta, anche per quei settori del circuito commerciale dove esiste una possibilità concreta di proficui risultati, come il piccolo e medio esercizio, il più colpito dalla crisi in atto, anche per la sua impossibilità (creata anch'essa dai monopoli) di offrire una produzione cinematografica dignitosa e tempestiva.

Il progetto socialista, nell'attribuire al pubblico e alle sue organizzazioni democratiche e di base un ruolo determinante per la produzione, la diffusione e la fruizione del cinema, propone anche, nel settore specifico, il principio della partecipazione, elemento fondamentale del patrimonio ideale e di lotta del movimento socialista, accolto dalla Costituzione repubblicana, con l'introduzione del decen-

tramento regionale e con il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione.

La partecipazione nell'ambito del cinema, rinviata dalla legge n. 382 alle leggi di settore, con questo progetto viene accolta per la prima volta nella legislazione italiana sulla cinematografia. Poiché tale innovazione contrasta con la vecchia struttura burocratica, centralizzata e non omogenea del Ministero del turismo e dello spettacolo, la materia cinematografica viene ricondotta alla competenza di un altro Ministero, quello per i beni culturali e ambientali, che offre più ampie garanzie per la riqualificazione culturale del mezzo e per l'attuazione del principio del decentramento.

Fenomeno di rilevante valore sociale e culturale, il cinema non può essere considerato dallo Stato solamente come merce e in quanto tale regolato da norme esclusivamente economiche, né disciplinato da disposizioni segnate dal dirigismo culturale, in sé negazione della libertà di cultura. Lo Stato non deve elaborare categorie culturali proprie né istituire estetiche ufficiali, bensì fornire strutture e servizi, all'interno dei quali risulti concretamente possibile la libera espressione del pluralismo intellettuale che caratterizza la nostra società.

Nella proposta socialista il principio della partecipazione trova una prima e fondamentale attuazione nel momento produttivo, laddove si presentano più gravi i rischi del liberismo e, parallelamente, del verticismo burocratico.

Il contributo previsto per le opere destinate al circuito culturale e assegnato dallo Stato ai film che da tale circuito ottengono una positiva risposta è uno strumento partecipativo che instaura un rapporto tra autore e pubblico non più dipendente dall'esclusivo interesse economico, ma invece qualificato dalla collaborazione creativa. Da un lato l'autore vede ampliato il proprio ambito di libertà espressiva, dall'altro il pubblico ha la possibilità di intervenire nel processo cinematografico non più con il solo strumento del rifiuto, ma anche con quello ben più

produttivo dell'incentivazione attiva, anche economica.

Perché il principio della partecipazione, in questa e in altre forme, trovi la propria più efficace attuazione, è necessario che la regione si dia gli strumenti operativi che permettano un effettivo decentramento.

I comitati per l'attività cinematografica costituiti presso le regioni, composti dai rappresentanti delle amministrazioni locali e delle forze culturali e sindacali operanti nel territorio, costituiscono il momento propulsore delle attività cinematografiche, dalle cineteche regionali storiche e specializzate alle sale a composizione associativa, e dai cinema *d'essai* alle società di distribuzione e ai centri di produzione locale. La regione, dotata di questi strumenti, può così intervenire creando le condizioni più favorevole alla promozione del rinnovamento economico culturale auspicato.

Il gruppo cinematografico pubblico (Istituto Luce, Italnoleggio, Cinecittà, Cineteca nazionale, Centro sperimentale di cinematografia), che costituisce la struttura permanente dell'intervento diretto dello Stato nel cinema, deve anch'esso trasformarsi in funzione del decentramento, assumendo la caratteristica di ente di coordinamento delle realtà cinematografiche regionali.

Per cogliere le ragioni della modificazione dell'assetto del gruppo, è necessaria qualche premessa di carattere storico.

L'intervento dello Stato in materia di cinematografia in forma diretta e indiretta ebbe inizio durante gli anni dal 1925 al 1940 e si formalizzò nelle seguenti realizzazioni:

CINES, società di produzione, già esistente, trasformata e modificata per la produzione di film;

Istituto nazionale Luce, prima L'Unione cinematografica educativa (LUCE), istituito con decreto-legge n. 1985 del 1925 e successiva legge del 18 marzo 1926, n. 562, per la diffusione e produzione di film didattici, scientifici e formativi, ma principalmente del giornale di attualità;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENIC, istituito nel 1935. Ad esso fu affidato il monopolio della distribuzione della produzione del LUCE e della CINES e, dopo il 1938, la distribuzione di film stranieri;

Cinecittà, costruita nel 1936-1937, per fornire i servizi tecnici ed i teatri di posa alla produzione di Stato e privata (regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, cui fa seguito, con la legge 29 maggio 1939, n. 927, la creazione della famosa zona industriale cinematografica).

Uno sguardo alla situazione degli anni 1930-1940 dà l'impressione di un sistema integrato e funzionale: un ciclo completo di intervento pubblico nel cinema (CINES per la produzione; il LUCE per i cinegiornali, il cinema culturale, scientifico e didattico, lo sviluppo e stampa, la sonorizzazione; Cinecittà per i teatri di posa; l'ENIC-ECI per l'esercizio e la distribuzione, il CSC per la formazione di quadri). Gli intenti erano chiari: dar vita ad un cinema di regime.

Nel primo dopoguerra, con legge 10 maggio 1947, n. 305, veniva messo in liquidazione il LUCE che venne commissariato e mai più sciolto, mentre la situazione generale delle leggi per la cinematografia si sviluppò con la legge 16 maggio 1947, n. 379, e quindi con la più importante, la legge 29 dicembre 1949, n. 958. Essa contiene ogni disposizione per la cinematografia, allora alle dipendenze della Presidenza del Consiglio: si introducono i ristorni, la tassa di doppiaggio per i film stranieri, la nazionalità, la programmazione obbligatoria, ecc.

Seguono altre leggi, 31 luglio 1956, n. 897, con alcune modifiche non sostanziali, poi quella n. 1097 del 22 dicembre 1959 che proroga le disposizioni precedenti. Ma nel frattempo era nato il Ministero del turismo e dello spettacolo (31 luglio 1959, n. 617), cui venivano attribuiti compiti fino allora riservati alla Presidenza del Consiglio. Altra proroga il 14 febbraio 1963, n. 76, con qualche modifica per eliminare alcune forme protezionistiche in contrasto con l'articolo 92 del Trattato di

Roma (MEC). Prima, cioè, della legge n. 1312 l'ordinamento che ha retto il nostro cinema è quello del 1949.

Ma il 7 maggio 1958, con legge n. 575, nasce l'Ente gestione cinema alle dipendenze del Ministero delle partecipazioni statali (istituito a sua volta con legge n. 1589 del 22 dicembre 1956). Ha lo scopo di gestire con criteri di economicità le partecipazioni statali nel settore del cinema. La successiva legge n. 1330 del 2 dicembre 1961 ne regola i compiti (i medesimi già esercitati dall'Istituto nazionale Luce e Cinecittà. La CINES fu liquidata molto tempo fa e l'ENIC, con una dubbia e distorta operazione, alienata ai privati).

L'Istituto Luce diventa prima Luce Servizi e Istituto Luce Spa poi il Luce Servizi scompare e tutti i suoi beni sono trasferiti a Cinecittà Spa.

Vi sono successive modifiche e aumenti del fondo di dotazione dell'Ente; arriva però la legge n. 1213 del 12 novembre 1965 che prevede la creazione di due nuove società per azioni, aventi come oggetto una la distribuzione e diffusione in Italia e all'estero dei film nazionali e l'altra la gestione di sale cinematografiche.

Nasce così, nell'ottobre del 1966, per colmare il vuoto lasciato dalla fine dell'ENIC, l'Italnoleggio, che in seguito, dopo la legge del 25 gennaio 1971, avrà come compito anche la gestione e la programmazione di sale.

Successive modifiche all'EGC avvengono con la legge n. 1343 del 9 agosto 1967 e la legge n. 69 del 25 gennaio 1971, che ne stabilisce i nuovi compiti e le nuove attività che possiamo così riassumere:

Istituto Luce, produzione didattica e specializzata, di rilievo culturale e sperimentale, film per ragazzi, documenti di Stato, sperimentazione, nuovi linguaggi;

Cinecittà, gestire i servizi, favorire ricerche sperimentali e di laboratorio;

Italnoleggio, agire sul mercato per la distribuzione dei film, curare la diffusione dei film culturali prodotti dall'Istituto Luce, diffondere all'estero film in distribuzione, gestire le sale cinematografiche.

Sempre la legge del 1971 — nell'attribuire singoli compiti alle società inquadrate — ribadiva che le finalità generali dell'intervento diretto dello Stato attraverso il gruppo cinematografico pubblico sono essenzialmente di promozione culturale. Restava d'altra parte fissata, in coerenza con le disposizioni valide per tutte le società a partecipazione statale, la necessità della cosiddetta « economicità aziendale ».

Fra questi due principi — la finalità culturale e l'economicità aziendale — si apriva così una vistosa contraddizione, che è all'origine delle difficoltà economiche dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e degli stessi risultati culturali complessivi certo non soddisfacenti, anche se non si può negare che molti dei film italiani e particolarmente stranieri, distribuiti dall'Italnoleggìo dal 1976 ad oggi, abbiano avuto un effetto positivo nel panorama assai scadente offerto dalla distribuzione privata.

Se infatti la stessa attività cinematografica è in linea generale assai rischiosa da un punto di vista industriale anche quando cerca di adeguarsi alle tendenze normali del mercato, tanto più il rischio aumenta quando si tratta di favorire la produzione e la circolazione di film di nuovi autori, di cinematografie poco note o del tutto sconosciute, di temi e di linguaggi che escano da quelli più mercificati e conosciuti.

Non vi è dubbio, in sostanza, che al di là di errori di impostazione e di gestione nell'attività di questi ultimi dieci anni dell'Ente gestione cinema, il problema di fondo sia quello di sciogliere la contraddizione descritta facendo uscire l'attività diretta dello Stato nel settore cinematografico dal sistema delle partecipazioni statali e dando una forma giuridica ed operativa più adatta alle ribadite finalità culturali e di ricerca.

L'unificazione delle varie società in un istituto nazionale per le attività cinematografiche — articolato in settori specifici: esercizio, distribuzione, produzione, ricerca e formazione di quadri, scambi culturali con l'estero, gestione delle cineteche,

servizi tecnici industriali, diffusione ed uso del cinema nella scuola, coordinamento regionale — rende omogeneo l'intervento dello Stato, consentendogli di far fronte in modo più organico e tempestivo ai nuovi compiti derivanti dal rapporto di fattiva collaborazione che dovrà instaurare con le regioni. Queste infatti, nella nuova impostazione, non sono più semplice oggetto di interessamento da parte delle strutture pubbliche centralizzate, bensì soggetto richiedente i servizi cui i diversi settori sono preposti.

Identica omogeneità e tempestività di intervento è poi richiesta nei confronti del nuovo interlocutore del cinema, la televisione, che costituisce l'altro versante di quel « sistema audiovisivo » globale verso il quale ci si sta orientando nei paesi a tecnologia avanzata.

Secondo i socialisti, non è più pensabile un qualsivoglia discorso sul « cinema » che non si riferisca anche al mezzo televisivo. Momenti produttivi e modi della visione sono ormai assolti anche dalla televisione, « quella parte del cinema chiamata televisione », come la definisce Jean-Luc Godard, la quale, nelle forme del servizio pubblico come (ed in maggior misura) in quelle delle emittenti private, si occupa ampiamente di cinema, entra con esso in concorrenza, lo surroga e lo sostituisce progressivamente nei gusti e nelle abitudini dello spettatore.

D'altro canto, una posizione rigidamente protezionistica a favore del cinema contro la televisione sarebbe del tutto anti-storica. È preferibile invece, ed è questa la strada scelta dal nostro progetto, individuare tutte le forme possibili di collaborazione tra i due mezzi evitando l'attitudine parassitaria delle emittenti televisive svolta con l'indiscriminata utilizzazione di film per le proprie programmazioni, ma stimolando quegli apporti positivi che ciascun mezzo può dare all'altro nella comune sfera degli strumenti di comunicazione per immagini. È un dato di fatto che, nella grave crisi di questo ultimo anno, il consumo di cinema, in assoluto, è invece aumentato, proprio grazie alla diffusione televisiva. Ciò che è andato in

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

crisi non è dunque lo spettacolo filmico in sé, ma il modo di fruirla. Si vede più cinema, in altre parole, ma si va meno al cinema.

È necessario intervenire in questa trasformazione, dunque, senza atteggiamenti protezionistici ma cogliendo la positività del fenomeno, cioè la maggiore propensione del pubblico alla visione filmica, quali che siano gli spazi e i luoghi della visione.

Il nostro progetto suggerisce una serie di rapporti fra i due mezzi: da un lato un coordinamento programmatico e operativo tra l'Ente radiotelevisivo pubblico e l'Istituto del cinema, prevedendo le necessarie articolazioni con il decentramento ideativo e produttivo dell'Ente e le strutture cinematografiche regionali, gli enti locali, la scuola e l'associazionismo; dall'altro una collaborazione tra forze produttive cinematografiche e televisive, pubbliche e private.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei film nelle emittenti televisive, si è scelta la strada dell'istituzione di un'imposta che consenta il trasferimento di risorse dalla distribuzione televisiva di film al fondo per il cinema. Tale imposta ha anche il compito di tutelare gli aventi diritto dalle trasmissioni pirata e garantisce il pagamento del diritto d'autore.

È stata invece abolita la limitazione della diffusione di film prevista dagli accordi RAI-ANICA in quattro anni dalla loro prima proiezione in pubblico, lasciando al libero incontro tra domanda televisiva e offerta cinematografica le possibilità di trattativa sulle condizioni di noleggio, tenuto conto del fatto che gran parte dei film esauriscono il proprio potenziale commerciale e informativo dopo i primi mesi di circolazione. Lo stesso contingentamento di film non merita di essere mantenuto, alla luce della istituenda norma che prescriverà alle emittenti televisive private la produzione diretta del 50 per cento dei loro programmi. Con ciò si è voluto applicare anche al problema dei rapporti tra cinema e TV lo stesso atteggiamento ispirato a principi di libertà e

di razionalità che presiedono a tutto il progetto.

Un'ultima considerazione riguarda le cineteche, che il progetto prevede di potenziare a tutti i livelli. Parlare di film come di « beni culturali » e accogliere il principio internazionale dell'equiparazione del film al libro senza preoccuparsi poi di risolvere la disastrosa situazione italiana delle « biblioteche » del cinema, sarebbe un controsenso. Non nasce cultura cinematografica se non si precostituiscono gli strumenti idonei, e le cineteche sono uno strumento fondamentale, insieme alla scuola, per la crescita culturale cinematografica che tutti auspichiamo.

Nel progetto si parla dunque dell'istituzione delle cineteche regionali, storiche e specializzate, stabili e itineranti, coordinate dall'apposita ripartizione delle cineteche istituita presso l'Istituto del cinema e finanziate con specifici contributi. Esse vengono concepite non più secondo l'idea tradizionale che ne fa dei « musei », momenti di sola raccolta e conservazione di materiali rari, ma come « servizi sociali » che sorgono in funzione della loro utilizzazione nelle scuole, nei quartieri, nelle associazioni di base, per soddisfare un preciso bisogno cinematografico.

Perché la crescita del sistema audiovisivo avvenga secondo i principi sociali che informano il progetto socialista e perché la partecipazione cinematografica non si limiti ad aspetti formali e demagogici, il pubblico deve poter disporre degli strumenti formativi e culturali sul mezzo e sui suoi rapporti con la totalità del fenomeno della comunicazione. Tali strumenti possono essere forniti solo da una scuola che finalmente consideri il cinema nella sua dignità culturale e quindi lo accolga nei propri programmi.

Alla scuola spetta dunque il compito di fornire la capacità di capire e usare il linguaggio delle immagini e, contemporaneamente, alla società civile spetta quello di fornire la possibilità di esercitare concretamente tanto il diritto di essere autore quanto quello di essere pubblico. Parafrasando quanto Arnold Hauser so-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

steneva all'inizio degli anni '50, questo consentirà « al cinema di trovare ancora i suoi poeti e ai poeti di ritrovare la via del film ».

Quanto alla illustrazione analitica della proposta di legge può dirsi quanto segue.

L'articolo 1, dopo aver definito il preminente interesse che lo Stato porta verso la cinematografia e le forme audiovisive come mezzo di espressione e formazione culturale e sociale, indica le linee fondamentali dell'intervento statale. In particolare va sottolineata la equiparazione del film (bene culturale) al libro per quanto riguarda la sua libera circolazione, in aderenza alla risoluzione del 20 novembre 1968 dell'Unesco.

L'articolo 2 specifica con ogni possibile ampiezza i compiti del Ministero per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo nel settore della cinematografia, con particolare riguardo all'aspetto culturale ed ai rapporti tra cinema e televisione.

L'articolo 3 prevede la costituzione di una Commissione centrale largamente rappresentativa di tutte le forze del cinema. Essa si differenzia notevolmente dall'analoga Commissione prevista dalla legge n. 1213 perché dà largo spazio a esperti di nomina parlamentare e regionale: si è cercato così di ovviare al pericolo di un eccessivo corporativismo insito in organismi composti solo da membri legati al mondo del cinema. La Commissione provvede ad indicare le linee fondamentali della politica cinematografica italiana e ne discute i problemi.

Dato l'elevato numero di membri componenti la Commissione (numero d'altronde dettato dalla necessità di avere rappresentato il massimo ventaglio delle forze cinematografiche) la legge prevede (articolo 4), nell'ambito della Commissione stessa, un Comitato per le attività cinematografiche che, pur senza perdere di rappresentatività, costituisce un organismo più snello ed esecutivo. È questo Comitato che attua concretamente le previsioni normative della legge, sulla base delle indicazioni di massima della Commissione centrale.

Il titolo II (articoli 5 e seguenti) porta come rubrica « Film di lungo, medio e corto metraggio »: la distinzione, che non ha rilevanza ai fini delle provvidenze di legge poiché tutte le disposizioni relative sono comuni, qualsiasi sia la durata del film, è stata mantenuta per permettere ai medio e cortometraggi che hanno minori possibilità di mercato, ulteriori contributi per incentivarne la diffusione. Si è ritenuto opportuno infatti — anche in considerazione dell'auspicabile diffusione dei corto e medio metraggi e per non creare ulteriori meccanismi — equiparare ad ogni effetto tutti i film, anche quelli a passo ridotto o a carattere documentaristico.

Unica condizione è che non si tratti di opere puramente dilettantistiche, ed infatti la norma parla di « carattere professionale » intendendosi per tale un film concepito e realizzato con un'adeguata struttura tecnica e produttiva.

Le norme sul riconoscimento della nazionalità italiana del film (articolo 5) hanno sollevato vari problemi, essenzialmente in ordine al Trattato di Roma, soprattutto per la giurisprudenza della Corte di giustizia, sempre più attenta a garantire la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. Pur comprendendo le riserve dei lavoratori e degli autori, la legge non può non recepire la normativa CEE equiparando quindi, ai fini della nazionalità, i cittadini degli altri Stati della Comunità ai cittadini italiani con l'unica cautela della reciprocità. Le riserve previste dalla legge si riferiscono dunque ai soli cittadini dei paesi extra Comunità europea. Con questi paesi peraltro è possibile operare accordi di partecipazione (articolo 10).

L'articolo 9 estende la normativa relativa al pubblico registro cinematografico anche ai film stranieri ponendo quindi per tutti i film distribuiti in Italia la condizione della iscrizione al PRC per l'ammissione alle provvidenze di legge.

Si è anche — e finalmente — regolamentata quella vera e propria giungla delle riedizioni: con il drastico obbligo di non modificare « in nessun modo » il titolo del

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

film e di citare visibilmente nei titoli di testa e nella pubblicità l'anno di edizione si dovrebbe stroncare il malvezzo — che a volte giunge alla vera e propria truffa — di spacciare vecchi film per opere nuove. Di rilevante importanza il penultimo comma dell'articolo 9, nel quale è previsto l'obbligo di trascrizione presso il pubblico registro di ogni genere di atti relativi alla vita del film, pubblicizzando così gli eventi che in qualsiasi modo possono riguardare il film stesso.

Il titolo III sulle norme finanziarie è quello maggiormente innovativo rispetto alle precedenti leggi.

Con l'articolo 11 si è creato un fondo speciale per la cinematografia costituito da una dotazione annua da parte dello Stato e dove affluiscono le entrate erariali revenienti:

a) dallo spettacolo cinematografico;

b) da quello televisivo per le programmazioni cinematografiche nelle reti televisive stesse (tranne per i film prodotti direttamente dalle stesse reti);

c) dalla nuova imposta sui film stranieri (non CEE) doppiati.

Per quanto concerne l'imposta sulla programmazione di film effettuata in televisione, la determinazione in lire 15.000 per ogni minuto primo di trasmissione effettuata dall'ente concessionario dei servizi pubblici radiotelevisivi con bacino potenziale d'utenza pari a 50 milioni di spettatori, ha come conseguenza che, considerata una durata media per ciascun film di 1 ora e 15 minuti, si avrebbe un'imposta di lire 1.125.000, che si riduce progressivamente sulla base del restringimento del bacino d'utenza secondo il seguente prospetto:

50.000.000 (RAI)	Imposta dovuta lire 1.125.000
10.000.000 (ripetitori TV estere)	» » » 225.000
4.000.000 (TV di Roma-Milano)	» » » 90.000
3.000.000 (TV di Napoli)	» » » 67.500
2.000.000 (TV di Torino)	» » » 45.000
1.000.000 (TV di Genova-Palermo-Bari)	» » » 22.500
500.000 (TV di Novara-Palermo-Bari)	» » » 11.250
200.000 (TV di Terni-Nuoro)	» » » 4.500
100.000 (TV di Aosta)	» » » 2.850
50.000	» » » 1.125

Il gettito globale dell'imposta, considerato il numero di emittenti private censite (n. 264), dovrebbe aggirarsi su lire 1 miliardo 500 milioni annue circa. Per quanto riguarda invece la nuova imposta sul doppiaggio dei film stranieri il cui gettito preventivabile dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 miliardi, va detto che il pubblico italiano è, tra quelli dei paesi di maggiore tradizione cinematografica, il più restio ad accettare film stranieri parlati nella lingua originale e sottotitolati. Questa sua caratteristica — che è un ostacolo non secondario alla diffusione nel nostro Paese di molte tra le opere più interessanti prodotte all'estero e che, comunque, altera sensibilmente il valore dei film stranieri per i quali il doppiaggio costituisce di norma una deformazione e una degradazione — risale almeno agli anni '30. Nel 1933, difatti, nell'ambito di una serie di provvedimenti di autarchia cinematografica, il regime fascista vietava la proiezione di film stranieri non doppiati in italiano e, contemporaneamente, istituiva i cosiddetti buoni di doppiaggio, che penalizzavano i produttori stranieri e avvantaggiavano quelli italiani, indifferentemente dal livello qualitativo delle singole opere. Da allora, nella sostanza, nulla è stato fatto per mutare la situazione: il pubblico italiano è tuttora disabituato al cinema in lingua originale, differenziandosi in ciò dalla media dei paesi pur vicini al nostro per tradizione e per cultura cinematografica.

Il progetto socialista si pone dunque nella prospettiva di rimuovere tale limitazione culturale con un'azione di sostegno concreto alle edizioni sottotitolate dei film stranieri che vengono avvantaggiate rispetto a quelle doppiate.

Notevolmente snellito è il sistema di riscossione, affidato alla SIAE, che trasmette direttamente le somme al fondo (tesoreria della BNL). In adesione ad una raccomandazione dell'Unesco, l'IVA sulla produzione e diffusione dell'opera cinematografica è fissata al 6 per cento come per l'editoria (articolo 12).

Con il fondo vengono finanziate tutte le attività cinematografiche previste nella legge, compresi (articolo 13) i contributi sugli interessi per i mutui concessi per il finanziamento ordinario dalla SACC-BNL e da altri istituti di credito. Uniche eccezioni a questo principio sono costituite dall'aumento del fondo di dotazione della stessa SACC-BNL (articolo 14), del fondo di avviamento e da quello per il funzionamento dell'Istituto del cinema italiano (articoli 54 e 55). Da segnalare in particolare (secondo comma articolo 13) il contributo sugli interessi per la ristrutturazione delle sale cinematografiche in sale multiple (che, oltre a comprimere i costi di gestione, diversificano l'offerta) o per la loro utilizzazione polivalente (per ogni forma di intrattenimento sociale).

Il consiglio di amministrazione della SACC-BNL viene ampiamente modificato (articolo 15) con l'inserimento di 5 esperti indicati dalla Commissione centrale della cinematografia tra le varie categorie.

Profondamente innovativa è anche la norma dell'articolo 16 che inserisce per la prima volta nella nostra legislazione quel *tax shelter* già utilizzato in altri paesi ai fini del rafforzamento delle istituzioni culturali: somme fino al 70 per cento degli utili revenienti all'impresa dall'attività cinematografica, se reinvestite nell'attività stessa, non rientrano nell'imponibile fiscale; ma più importante è il secondo comma che, al fine di reperire capitali per la produzione, applica la stessa facilitazione alle persone fisiche aprendo così nuove prospettive per la produzione cinematografica; certo bisognerà costruire, a controllo della serietà del *tax shelter*, una solida normativa fiscale che ne impedisca usi troppo disinvolti.

Il terzo comma stabilisce un contributo a favore delle imprese produttrici proporzionalmente alle giornate lavorative effettuate da ciascun dipendente: si tratta di un sostegno data la non continuità della produzione cinematografica.

Del tutto nuova la norma dell'articolo 17: viene concesso praticamente a tutte le imprese un credito « agevolato » (al 2 per cento di interesse) fino alla concor-

renza del 30 per cento (60 per cento alle cooperative) del costo del film il cui bilancio complessivo non superi la somma che anno per anno verrà determinata (in relazione alle variazioni dei costi di produzione) dalla Commissione centrale.

Il credito è ridotto ove il film abbia un costo maggiore. Si tende così al rafforzamento della produzione media (cioè con costi contenuti).

Si è inoltre previsto che il recupero del credito sia legato solo allo sfruttamento del film imponendo peraltro alla impresa, onde evitare distorsioni amministrative su fondi « agevolati », un rigido piano di pagamenti che garantisca anzitutto il pagamento dei salari e degli oneri previdenziali nonché dei servizi tecnici (articolo 18).

Nelle ipotesi che il film venga iniziato ma poi, per sopravvenute difficoltà, la lavorazione ne sia interrotta, si è prevista (articolo 19) la possibilità di un intervento straordinario del Ministro.

Eguale nuova è la previsione di un « circuito culturale » (articolo 20) capillarmente presente in tutto il Paese grazie all'intervento dei comitati regionali previsti dall'articolo 42. Di questo circuito fanno parte i cinema *d'essai*, quelli dell'Istituto del cinema italiano, quelli gestiti dagli enti locali, dalle scuole, università ed organizzazioni dei lavoratori, eccetera. I film destinati a questo circuito godono di particolari contributi. Va sottolineato in proposito che tra credito agevolato (preventivo) e contributo successivo, per coloro che decidano di affidare il film al circuito culturale (articolo 22), le imprese possono giungere a coprire — secondo i casi — fino al 90 per cento del costo del film stesso. Queste notevoli facilitazioni produttive trovano un parallelo in sede di distribuzione con la stampa gratuita di copie del film stesso e l'organizzazione della sua diffusione (articolo 24) nonché, se destinati a *festival* e/o manifestazioni cinematografiche, alla stampa con sottotitolo in lingua straniera (articolo 34).

Con l'articolo 23 si è soprattutto cercato di impedire che condizioni di noleg-

gio troppo onerose possano ostacolare la diffusione dei film nel circuito culturale, nelle scuole o tramite la RAI-TV, cioè i canali più a basso costo accessibili agli spettatori.

In parallelismo con i contributi previsti per la produzione di film destinati al circuito culturale analogo provvidenza è stata decisa per favorire la diffusione, concedendo alle imprese distributrici un contributo proporzionato al numero delle giornate di proiezione (articolo 24).

Si è prevista (articolo 25) la costituzione del deposito di una copia di tutti i film, in particolare per proiezioni culturali all'estero a cura del Ministero degli affari esteri.

I film che hanno ottenuto il credito agevolato, dopo due anni dalla prima proiezione (articolo 26), potranno liberamente essere utilizzati dal circuito culturale.

Una ulteriore conferma della portata innovativa della legge è data dalla norma (articolo 27) che, tenuto conto della crisi esistente nel settore, liberalizza integralmente l'apertura delle sale cinematografiche. Particolari facilitazioni fiscali (articolo 28) sono concesse poi agli esercenti di sale *d'essai* e a quelli che proiettano film nazionali o culturali o medio e cortometraggi.

L'articolo 29 accoglie una richiesta da tempo avanzata dalle imprese produttrici e distributrici per ottenere un sollecito bonifico della quota incassi loro spettante. L'esazione viene effettuata direttamente dalla SIAE, con procedura semplificata e deposito in appositi conti fruttiferi presso la Banca nazionale del lavoro.

Il titolo VI regola in modo nuovo i cinema *d'essai* e le associazioni cinematografiche: ai cinema *d'essai* (articolo 30) — riconosciuti tali da comitati regionali — sono concessi un contributo annuo dalla regione e la parziale detassazione. Particolari facilitazioni sono previste agli articoli 31, 32 e 33 a favore delle associazioni che svolgono attività cinematografica senza fini di lucro (cineclub ed analoghi enti) per le quali viene definiti-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vamente stabilita la non necessità della licenza di pubblica sicurezza, mettendo così fine ad una controversa questione giurisprudenziale ed adeguando la normativa del settore all'articolo 18 della Costituzione.

Con l'articolo 34 si è completamente liberalizzata l'importazione in Italia, in franchigia doganale, di film stranieri destinati a manifestazioni culturali (e - articolo 35 - destinati alle cineteche pubbliche e private) e si è favorita con un contributo la partecipazione di film italiani a manifestazioni culturali straniere.

L'articolo 36 dispone facilitazioni per l'ingresso alle sale a favore degli iscritti ad associazioni di cultura cinematografica di rilevanza nazionale.

Modesta nella entità, ma di rilevanza moralizzatrice, la norma (articolo 37) che affida unicamente al Ministro (e per esso alla Commissione centrale) il rilascio delle tessere di libero accesso ai locali di pubblico spettacolo per le categorie professionali, dando così termine alla attuale proliferazione di liberi ingressi rilasciati da molteplici provenienze.

Il titolo VIII disciplina alcune situazioni di diritto d'autore non regolate o imperfettamente regolate dalla vigente normativa del settore. In particolare, oltre al diritto di percepire una percentuale sugli incassi sia cinematografici che televisivi (articolo 38), da segnalare (articolo 39) la definizione di irrinunciabilità al termine triennale previsto dall'articolo 50 della legge sul diritto d'autore - origine di tante controversie - per il compimento dell'opera cinematografica (scaduto il triennio quindi il diritto di sfruttare l'opera originaria ritorna inderogabilmente all'autore della stessa). Gli autori inoltre (articolo 40) hanno diritto di utilizzare personalmente l'opera per manifestazioni culturali, senza fine di lucro.

Gli articoli 41 e 42 sanciscono l'intervento delle regioni nel settore cinematografico, con ampie attribuzioni per il decentramento; da segnalare in particolare il compito di promuovere il decentramento ideativo e produttivo delle emissioni

radiotelevisive in collaborazione con la RAI. In ogni regione viene costituito un comitato regionale con compiti propulsivi ed esecutivi per tutte le funzioni attribuite alle regioni.

Le proposte per le nuove aliquote di importo sullo spettacolo cinematografico sono motivate sia dall'esigenza di intervenire sull'intero settore dell'esercizio con un alleggerimento generalizzato del peso della tassazione - necessità che ha trovato espressione anche nell'ultimo provvedimento da noi sollecitato di riduzione dell'IVA dal 14 al 6 per cento - sia da quella di finalizzare questa riduzione ad un riequilibrio nei rapporti economici tra grande, medio e piccolo esercizio. Questa finalizzazione che si colloca nello spirito generale della legge, è ottenuta attraverso un criterio di detassazione che, favorendo le fasce di biglietti inferiori, disincentiva contemporaneamente la corsa al rialzo dei prezzi verso le fasce più alte. Il piccolo esercizio è ulteriormente avvantaggiato dall'applicazione dell'« abbuono » che ne determina una pressoché totale detassazione. Il meccanismo di disincentivazione del rialzo dei prezzi contenuta nel progetto si attua anche, e prevalentemente, attraverso la creazione di un maggiore vantaggio, rispetto alla regolamentazione attuale, per fasce di biglietti di valore medio intorno al quale dovrebbe attestarsi l'esercizio, per rafforzare una componente imprenditoriale ritenuta essenziale per una sana struttura industriale.

Il titolo X crea e disciplina l'Istituto del cinema italiano (che sarà un ente economico di diritto pubblico, con capacità quindi di operare nel libero mercato) destinato a prendere la successione dell'abolendo Ente gestione cinema. Esso è strutturato (articoli da 43 a 53) in diverse ripartizioni (esercizio, distribuzione, produzione, eccetera) e sancisce un capillare intervento dello Stato in tutti i settori della vita cinematografica italiana. Da notare che si tratta di un ente con compiti di intervento esecutivo nel settore: così è stata necessaria una norma apposita (articolo 46, secondo comma) per la con-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cessione di anticipazioni (garantite dal contributo previsto dall'articolo 21) per i film destinati al circuito culturale.

Nell'Istituto vengono inquadrati anche attività di diffusione e conoscenza del cinema italiano all'estero (parzialmente eseguite finora dall'Unitalia), della gestione delle cineteche (con l'assorbimento della Cineteca nazionale), della diffusione del cinema nella scuola, dell'attività di preparazione professionale.

Gli articoli 54 e 55 prevedono la concessione all'Istituto di un fondo di avvia-

mento (lire 50 miliardi nel triennio 1980-1983 e di un fondo per le attività ordinarie (o fondo di dotazione) di lire 15 miliardi annue.

Il titolo XI riguarda le disposizioni transitorie e finali: tra queste ultime, di particolare rilievo quella prevista dall'articolo 62 con sanzioni amministrative nei confronti di chi viola le disposizioni della legge: in ogni caso la mancata o differente utilizzazione dei benefici finanziari della legge comporta l'immediata revoca dei benefici stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Presupposti e finalità della legge).

Lo Stato considera il cinema e le forme audiovisive mezzi di espressione e formazione artistica, culturale e di comunicazione sociale, diretti ad accrescere la conoscenza e l'autonomia critica ed espressiva del cittadino. Pertanto predispone gli strumenti per favorire la partecipazione dei singoli e delle organizzazioni democratiche al fenomeno cinematografico e audiovisivo, assicurando ai cittadini la sua fruizione sin dall'infanzia, anche nell'ambito delle strutture scolastiche.

Lo Stato considera il film un bene culturale di interesse sociale del quale garantisce la libera circolazione senza vincoli, fatta salva la tutela dei minori, e ne riconosce al tempo stesso la rilevanza economica ed industriale.

Lo Stato, ai fini dell'attuazione del decentramento delle attività cinematografiche e audiovisive, interviene con provvedimenti idonei, delegando, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, proprie funzioni amministrative alle regioni e riconoscendo il ruolo dell'ente locale, dell'associazionismo cinematografico e culturale, del mezzo televisivo e audiovisivo, della scuola e delle organizzazioni dei lavoratori, per la produzione e la diffusione della cultura e della informazione cinematografica e audiovisiva.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo lo Stato interviene, in particolare:

a) costituendo l'Istituto del cinema italiano;

b) promuovendo iniziative, studi e ricerche per nuove forme di linguaggio filmico e nuove tecniche audiovisive;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) accrescendo il patrimonio filmico con l'acquisizione di copie di film italiani e stranieri per la loro conservazione e diffusione;

d) favorendo la conoscenza, la diffusione e la produzione del cinema e delle forme audiovisive nella scuola come mezzo scientifico e didattico;

e) incrementando la produzione, la diffusione e la conoscenza del cinema italiano all'estero e di quello straniero in Italia, con particolare riferimento alla produzione cinematografica e audiovisiva dei Paesi della Comunità economica europea;

f) curando la formazione dei quadri professionali e culturali.

ART. 2.

(Attribuzioni del Ministero per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo).

Il Ministero per i beni culturali e ambientali assume la denominazione di Ministero per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e viene indicato, nella presente legge, come il Ministero. Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, il Ministero:

a) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film in conformità delle norme comunitarie in materia;

b) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo e il miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero;

c) promuove accordi internazionali di compartecipazione;

d) favorisce la raccolta e la conservazione dei film e delle opere audiovisive per le cineteche esistenti e agevola la costituzione di nuove cineteche;

e) sostiene l'associazionismo di cultura cinematografica e le istituzioni che operano nel settore;

f) favorisce le relazioni tra cinema, scuola, mondo del lavoro;

g) coordina i rapporti tra cinema e televisione, mediante strumenti giuridici di collaborazione tra l'ente concessionario per i servizi pubblici radiotelevisivi e l'Istituto del cinema italiano;

h) coordina, d'intesa con l'Istituto del cinema italiano - ripartizione del coordinamento regionale, l'attività cinematografica delle Regioni;

i) attua i provvedimenti stabiliti nella presente legge.

ART. 3.

(Commissione centrale per la cinematografia).

Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia è istituita presso il Ministero la Commissione centrale per la cinematografia, che è presieduta dal Ministro ed è composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) tre esperti, di cui almeno un docente universitario in discipline dello spettacolo, indicati dalla Commissione parlamentare prevista dalla legge 14 aprile 1975, n. 103;
- c) tre esperti designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- d) due rappresentanti dell'Istituto del cinema italiano;
- e) due rappresentanti dei critici cinematografici, di cui uno membro dei comitati di redazione di riviste di cultura cinematografica;
- f) tre rappresentanti degli autori cinematografici;
- g) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche, di cui uno della categoria del piccolo esercizio;
- h) quattro rappresentanti dei produttori e distributori di film, di cui uno in rappresentanza delle industrie tecniche cinematografiche e uno dell'industria specializzata;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

i) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

l) tre esperti indicati dalle confederazioni sindacali nazionali;

m) due rappresentanti degli attori cinematografici;

n) tre rappresentanti delle cooperative cinematografiche;

o) due rappresentanti delle associazioni di cultura cinematografica riconosciute a norma dell'articolo 33;

p) un rappresentante per ciascuna delle reti televisive della RAI-TV, nonché due rappresentanti delle emittenti private, ove sia intervenuta la regolamentazione giuridica delle emittenti stesse;

q) un rappresentante del Ministero degli affari esteri - Direzione cooperazione culturale, tecnica e scientifica;

r) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, esperto in tecnologie educative;

s) un rappresentante della SIAE;

t) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - sezione autonoma del credito cinematografico.

I rappresentanti di cui alle lettere da e) a n) sono designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

I rappresentanti di cui alla lettera d) sono nominati dal rispettivo consiglio di amministrazione, che li sceglie anche al di fuori del consiglio stesso.

I rappresentanti della RAI-TV sono designati dal Consiglio di amministrazione della stessa fra funzionari particolarmente esperti in materia cinematografica; quelli delle emittenti private dagli organismi del settore maggiormente rappresentativi.

Le associazioni di cultura cinematografica provvedono, in concerto tra loro, a indicare i loro rappresentanti entro la data della prima seduta della Commissione centrale. In difetto di accordo la Commissione centrale per la cinematogra-

fia nomina, in apertura della seconda seduta, i rappresentanti stessi, scegliendo quelli delle associazioni che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, in una riunione comune delle associazioni stesse, indetta dal Ministro.

Le designazioni prescritte devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta ministeriale. In mancanza di designazione, la Commissione si intende egualmente costituita con i soli membri regolarmente nominati e potrà essere successivamente integrata.

I componenti della Commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica tre anni.

Per ogni componente effettivo della Commissione è nominato, con le stesse modalità, un componente supplente che partecipa alle sedute, in assenza del componente effettivo.

Due funzionari del Ministero appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano rispettivamente le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente.

Possono essere invitati ad intervenire alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame dei problemi interessanti i vari settori della cinematografia e dei mezzi audiovisivi.

La Commissione centrale per la cinematografia è convocata dal Ministro almeno ogni quattro mesi o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le riunioni della Commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I relativi verbali sono resi pubblici mediante loro inserzione in un registro tenuto a cura del segretario e consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Ai membri della Commissione spetta, oltre al rimborso spese per i residenti fuori sede, un gettone di presenza la cui entità è fissata anno per anno dal Ministro, con proprio decreto, su proposta della Commissione centrale per la cinematografia.

ART. 4.

(Comitato per le attività cinematografiche).

Nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia è istituito il Comitato per le attività cinematografiche, per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla presente legge. Esso è composto da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) due degli esperti indicati dalla Commissione parlamentare;
- c) due degli esperti indicati dalla Commissione interregionale;
- d) uno dei rappresentanti dell'Istituto del cinema italiano;
- e) uno dei rappresentanti dei critici cinematografici;
- f) uno dei rappresentanti degli autori;
- g) due dei rappresentanti dei produttori e distributori;
- h) uno dei rappresentanti degli esercenti;
- i) due dei rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo di cui un esperto indicato dalle confederazioni sindacali nazionali;
- l) uno dei rappresentanti delle cooperative cinematografiche;
- m) uno dei rappresentanti delle associazioni di cultura cinematografica;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n) uno dei rappresentanti della RAI-TV e uno delle emittenti private;

o) un rappresentante della SIAE;

p) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - sezione autonoma del credito cinematografico.

I membri del Comitato vengono nominati a maggioranza dalla Commissione centrale per la cinematografia tra i suoi componenti nella sua prima riunione.

La presidenza del Comitato è assunta dal direttore generale dello spettacolo.

Per ogni componente effettivo del Comitato, compreso il direttore generale dello spettacolo, è nominato, con le stesse modalità, un componente supplente che partecipa alle sedute, in assenza del componente effettivo.

Il direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione del Comitato, almeno mensilmente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi componenti. Le riunioni del Comitato sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, e le relative deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I verbali sono resi pubblici mediante loro inserzione in un registro tenuto a cura del segretario e consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Il Ministro, su indicazione del Comitato, può nominare per lo studio di particolari problemi gruppi di lavoro, composti da esperti particolarmente qualificati nelle materie sottoposte al loro esame.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della Commissione centrale per la cinematografia o da altro funzionario di pari grado del Ministero.

Ai membri del Comitato spetta, oltre al rimborso spese per i residenti fuori sede, un gettone di presenza la cui entità è fissata anno per anno dal Ministro con proprio decreto, su proposta della Commissione centrale per la cinematografia.

TITOLO II

FILM DI LUNGO,
MEDIO E CORTOMETRAGGIO

ART. 5.

(Riconoscimento di nazionalità).

Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano ai film nazionali a carattere professionale di qualsiasi durata, a passo normale o a passo ridotto, e su qualsiasi supporto tecnico anche audiovisivo, a soggetto o a carattere documentario. Sono film a carattere professionale quelli prodotti con attività economica a tal fine organizzata.

Fatte salve le norme della prima Direttiva (15 ottobre 1963) della Comunità economica europea, è dichiarato nazionale il film realizzato in versione italiana che risponda ai seguenti requisiti:

a) nazionalità italiana del regista o, se straniero, suo domicilio in Italia da almeno tre anni;

b) nazionalità italiana della maggioranza degli autori;

c) nazionalità italiana dell'impresa produttrice;

d) nazionalità italiana degli attori nella misura dell'80 per cento;

e) nazionalità italiana degli altri elementi tecnici ed artistici (musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia, operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, truccatore) nella misura dell'80 per cento;

f) nazionalità italiana del restante personale tecnico ed esecutivo nonché delle maestranze;

g) appartenenza ad imprese italiane dei teatri di posa nei quali vengono effettuate le riprese;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

h) effettuazione delle lavorazioni tecniche di sviluppo, stampa e sonorizzazione in stabilimenti appartenenti ad imprese italiane.

La dichiarazione di nazionalità, rilasciata su istanza debitamente documentata al Ministero per i film in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, viene annotata nel pubblico registro di cui all'articolo 9, su segnalazione del Ministero stesso.

ART. 6.

(Film di lungometraggio).

Si intende per lungometraggio il film con le caratteristiche tecniche di cui all'articolo precedente, la cui durata non sia inferiore agli 80 minuti.

ART. 7.

(Film di mediometraggio).

Si intende per mediometraggio il film con le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 5, la cui durata sia non inferiore ai 30 minuti e superiore agli 80.

ART. 8.

(Film di cortometraggio).

Si intende per cortometraggio il film con le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 5, la cui durata sia non inferiore ai 7 minuti e non superiore a 30.

ART. 9.

(Pubblico registro cinematografico).

I film nazionali devono essere iscritti al pubblico registro cinematografico tenuto dalla Società italiana autori ed editori.

Allo stesso pubblico registro, in sezioni a parte, devono essere iscritti, a cura del distributore, i film aventi la naziona-

lità di Stati membri della Comunità economica europea e i film aventi la nazionalità di paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, distribuiti in Italia.

L'iscrizione al pubblico registro è condizione necessaria per l'ottenimento delle provvidenze e l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla presente legge.

In caso di riedizione del film in nessun modo può esserne modificato il titolo originario - o il titolo dell'edizione italiana - risultante dal pubblico registro; tutti gli atti, i provvedimenti e le sentenze concernenti le vicende giuridiche ed economiche dell'opera cinematografica devono essere trascritti sul pubblico registro cinematografico anche per gli effetti dell'articolo 2644 del codice civile; in tutte le forme di pubblicità e nei titoli di testa deve essere indicato visibilmente l'anno della prima edizione del film in Italia.

Le modalità di funzionamento del pubblico registro cinematografico vengono disciplinate dal regolamento di esecuzione, di cui al successivo articolo 66.

ART. 10.

(Compartecipazione).

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, anche i film realizzati in compartecipazione con imprese di paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, in base ad accordi internazionali di reciprocità.

L'apporto dell'impresa nazionale non può essere inferiore al 50 per cento del costo del film in caso di compartecipazione bilaterale e paritetico in caso di compartecipazione multilaterale, relativamente alla parte finanziaria e a quelle artistiche e tecniche.

Il riconoscimento di nazionalità dei film di cui al presente articolo viene rilasciato dal Ministro su proposta del Comitato per le attività cinematografiche in base ad istanza dell'impresa produttrice, presentata al Ministero, almeno trenta giorni prima dell'inizio del film.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE
E CREDITO CINEMATOGRAFICO

ART. 11.

(Fondo speciale per la cinematografia).

È costituito presso il Ministero un fondo speciale per la cinematografia. Alla Banca nazionale del lavoro sono affidate le funzioni di tesoreria. Il fondo è alimentato da un conferimento annuo dello Stato la cui entità è di lire 25 miliardi per il primo anno e di lire 20 miliardi per gli esercizi finanziari successivi, da porre a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro mediante creazione di apposito capitolo di spesa, e dalle entrate tributarie derivanti dall'applicazione delle seguenti imposte:

a) imposta sugli spettacoli con modifica delle aliquote stabilite dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e della successiva legge 1° febbraio 1978, n. 20, secondo la tabella allegata alla presente legge;

b) imposta sulla programmazione di film realizzati per il mercato cinematografico non prodotti direttamente dalle emittenti televisive, e diffusi attraverso le stesse. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme istitutive dell'imposta secondo i seguenti criteri direttivi:

1) presupposto dell'imposta è la programmazione da parte delle emittenti televisive dei film prodotti per il mercato cinematografico;

2) soggetti passivi dell'imposta sono le società, gli enti, le associazioni, le persone fisiche, che programmino, su scala nazionale e locale, detti film attraverso le emittenti televisive;

3) l'imposta è fissata per il primo biennio nella misura di lire 15.000 per

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ogni minuto di programmazione effettuata dall'ente concessionario dei servizi pubblici radiotelevisivi, con bacino potenziale d'utenza pari a 50 milioni di spettatori. Per i bacini di utenza minore esercitata dall'ente concessionario o da imprese private di emissione e riemissione televisiva l'imposta è commisurata in proporzione alla estensione del bacino stesso, avuto riguardo a quello massimo previsto. Per gli anni successivi al primo biennio la misura dell'imposta è stabilita con decreto del Ministro delle finanze su proposta della Commissione centrale per la cinematografia;

4) l'ammontare dell'imposta è ridotto del 20 per cento quando il film programmato è di produzione nazionale o di paesi appartenenti alla Comunità economica europea.

Gli esercenti degli impianti televisivi devono tenere un registro dei film programmati, debitamente vistato dalla Società italiana autori ed editori, con l'indicazione del titolo, del minutaggio, della data di programmazione, dell'impresa produttrice e di quella distributrice, della nazionalità dei film, dell'orario di programmazione.

Copia delle registrazioni deve essere comunicata alla Società italiana autori ed editori entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del mese in cui sono state effettuate le programmazioni; contestualmente all'invio delle registrazioni deve essere effettuato il pagamento dell'imposta;

c) imposta sui film stranieri doppiati. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme istitutive dell'imposta, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) presupposto dell'imposta è la distribuzione nel circuito cinematografico nazionale di film stranieri doppiati;

2) soggetti passivi dell'imposta sono le società di distribuzione dei film stranieri doppiati;

3) l'imposta per ciascun film straniero doppiato va applicata nella misura

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del 3 per cento sull'incasso risultante in distinta, al netto delle imposte;

4) l'imposta viene trattenuta sulle quote di noleggio liquidate nelle singole distinte.

L'imposta non si applica ai film prodotti con partecipazione maggioritaria dei Paesi partecipanti alla Comunità economica europea. L'accertamento, la liquidazione e la riscossione delle imposte di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* sono affidati alla SIAE che provvede al versamento mensile delle somme incassate alla tesoreria della Banca nazionale del lavoro entro il giorno venticinque del mese successivo a quello dell'incasso.

A valere su detto fondo vengono corrisposti, con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno, interventi a favore:

a) della produzione, nella percentuale del 50 per cento;

b) della distribuzione;

c) dell'esercizio;

d) delle Regioni per le attività cinematografiche di loro competenza;

e) delle associazioni di cultura cinematografica a rilevanza nazionale.

Il Ministro, su proposta della Commissione centrale per la cinematografia stabilisce, anno per anno, gli importi percentuali effettivi di suddivisione del fondo tra i singoli capitoli di spesa. La ripartizione del fondo tra le diverse Regioni viene effettuata dalla Commissione centrale in base ai seguenti parametri:

a) proporzionalità con la popolazione residente;

b) proporzionalità con il rapporto fra bilancio finanziario e spese annualmente destinate alle attività culturali nella Regione;

c) proporzionalità con il numero dei locali appartenenti al circuito culturale e con le manifestazioni cinematografiche.

ART. 12.

(Imposta sul valore aggiunto).

Per ogni fase della produzione, distribuzione, esercizio, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della legge 5 gennaio 1979, n. 1, è determinata nella misura del 6 per cento.

ART. 13.

(Contributi sugli interessi per mutui).

Il Ministro, su proposta della Commissione centrale per la cinematografia, stabilisce annualmente, imputandolo al fondo, l'ammontare complessivo e le modalità per la corresponsione di contributi sugli interessi sui mutui per il finanziamento della produzione e dell'esercizio cinematografico concessi dalla Banca nazionale del lavoro sul suo fondo ordinario e da altre banche, enti e società finanziarie legalmente costituite.

I contributi e i finanziamenti per l'esercizio cinematografico sono destinati ai lavori di costruzione di sale cinematografiche in comuni, frazioni, quartieri che ne siano privi o ai lavori di trasformazione, ristrutturazione, adeguamento tecnico specialmente se intesi ad agevolare l'utilizzazione polivalente delle sale, o all'adattamento delle sale esistenti in sale multiple, sentito il parere dell'istituzione amministrativa locale competente.

Contributi, da imputarsi al medesimo fondo di cui ai commi precedenti, sono concessi altresì alle imprese esercenti stabilimenti tecnici dell'industria cinetelevisiva per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi.

ART. 14.

(Credito ordinario).

Il fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, istituita con il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504,

è aumentato di lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

ART. 15.

*(Consiglio di amministrazione
BNL-SACC).*

L'articolo 9 dello statuto della Banca nazionale del lavoro-SACC, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, n. 978, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) presidente e direttore della sezione, membri di diritto;

b) un rappresentante del Ministero dei beni culturali, ambientali e dello spettacolo;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un consigliere designato dalla Banca nazionale del lavoro;

e) un rappresentante degli istituti partecipanti al capitale di cui ai punti c) e d) dell'articolo 6 del succitato statuto, da designarsi con le modalità di cui all'articolo 11 e seguenti;

f) un rappresentante della SIAE;

g) cinque esperti designati dal Ministro su proposta della Commissione centrale per la cinematografia, di cui uno in rappresentanza delle Regioni, uno delle organizzazioni sindacali più rappresentative, uno delle categorie dei produttori e distributori, uno della categoria degli esercenti, uno delle cooperative cinematografiche.

Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno il vice presidente scelto tra gli esperti di cui alla lettera g) ».

Il primo e il secondo comma dell'articolo 19 sono sostituiti dal seguente:

« Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente e dal direttore della sezione, da un consigliere di amministrazione da nominarsi a norma dell'articolo 16, n. 4), scelto tra quelli indicati alla lettera g) ».

ART. 16.

(Agevolazioni fiscali e contributi per la produzione).

Le somme fino al 70 per cento degli utili realizzati dalle imprese nazionali di produzione cinematografica non concorrono a formare il loro reddito imponibile, se dette somme siano reinvestite, entro il periodo d'imposta successivo a quello del loro realizzo, nella produzione di ulteriori film o in investimenti nelle industrie tecniche cinematografiche.

Le somme fino al 70 per cento degli utili realizzati dalle persone fisiche non concorrono altresì a formare il loro reddito imponibile se reinvestite, entro il periodo d'imposta successivo a quello del loro realizzo, in produzioni cinematografiche mediante intervento come capitale di rischio in imprese nazionali di produzione cinematografica ovvero a titolo di partecipazione fino a un massimo del 70 per cento del costo di ciascun film realizzato da imprese di produzione cinematografica.

Alle imprese di produzione cinematografica viene concesso inoltre un contributo commisurato alle giornate lavorative effettuate dai dipendenti delle imprese stesse nel corso di ciascun anno solare, con l'esclusione del personale fisso addetto al settore amministrativo e di segreteria dell'azienda. La Commissione centrale per la cinematografia fissa annualmente, a valere sul fondo di cui all'articolo 11, una somma da suddividere per il numero complessivo delle giornate lavorative di tutte le imprese, al fine di determinare l'ammontare dei rispettivi contributi.

ART. 17.

(Credito agevolato generalizzato).

Il Ministro, su proposta del Comitato per le attività cinematografiche, concede un credito — tratto dal fondo — al tasso agevolato del 2 per cento, nella misura del 30 per cento del costo del film, esclusi i compensi per gli autori e gli attori protagonisti, a favore di film nazionali il cui costo preventivato non superi quello fissato annualmente dal Ministro stesso su proposta della Commissione centrale per la cinematografia. Qualora il film sia realizzato da imprese cooperative che prevedano la partecipazione ai costi e alla gestione della produzione di autori, attori e lavoratori, il credito suddetto è elevato al 60 per cento.

A favore di film nazionali il cui costo preventivato superi quello fissato annualmente dal Ministro, è concesso un credito non superiore al 20 per cento dell'importo di cui al primo comma, elevato al 40 per cento in caso di realizzazione in forma cooperativa.

Il credito è elevato di un ulteriore 5 per cento qualora il film sia realizzato con la tecnica della ripresa sonora diretta oppure con le tecniche del cinema di animazione.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste nell'articolo 13 per la parte del costo eccedente le quote indicate nei commi precedenti.

ART. 18.

(Modalità di corresponsione del credito).

Il credito viene corrisposto a stati di avanzamento durante la lavorazione del film, a fronte di regolare documentazione, su presentazione di un piano previsionale relativo al costo globale del film e al suo integrale finanziamento, per i pagamenti in ordine graduato a favore:

a) delle retribuzioni dei lavoratori, nella misura del minimo sindacale, e dei

compensi agli altri collaboratori, nonché dei relativi oneri previdenziali e fiscali;

b) del costo dei servizi tecnici (teatri di posa, doppiaggio, missaggio, sviluppo e stampa);

c) del costo di altre forniture, servizi ed oneri, ove esista capienza.

Il credito viene concesso in base alle disponibilità del fondo, secondo l'ordine di presentazione delle domande iscritte in un registro di pubblica consultazione. Se nel corso dell'anno le domande superano la disponibilità del fondo, non sono accoglibili domande che prevedano l'inizio delle riprese ad una data successiva a due mesi dalla data di presentazione della domanda. I film incapienti vengono inseriti nello stesso ordine nell'anno successivo, previa riconferma da parte dell'impresa produttrice.

Il Ministro dà comunicazione della concessione del credito ai richiedenti entro e non oltre i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora le riprese non vengano iniziate entro la data indicata nella domanda e comunque non oltre i 90 giorni successivi, la concessione viene revocata.

Il credito di cui al presente articolo viene recuperato, per il beneficiario, secondo l'ordine di annotazione sul pubblico registro cinematografico, solo mediante i proventi derivanti per il film stesso dallo sfruttamento in Italia e all'estero.

ART. 19.

(Interruzione del film).

In caso di interruzione della lavorazione del film per cause di forza maggiore, i titolari dell'impresa produttrice possono richiedere al Ministro, entro 30 giorni, provvedimenti idonei al compimento della lavorazione del film, previe adeguate garanzie patrimoniali.

ART. 20.

(Circuito culturale).

I Comitati regionali per la cinematografia di cui all'articolo 42 redigono e aggiornano un elenco delle sale appartenenti al circuito culturale, di cui fanno parte le sale utilizzate dall'ente locale, dalla scuola, dall'Università, dalle organizzazioni dei lavoratori; le sale delle cineteche pubbliche o private, se riconosciute dal competente comitato regionale di cui all'articolo 42; gli spazi associativi di spettacolo di cui all'articolo 31 e gli spazi di spettacolo di pubblico interesse di cui all'articolo 32; i cinema *d'essai* di cui all'articolo 30; i locali dell'Istituto del cinema italiano - ripartizione dell'esercizio di cui all'articolo 45; purché svolgano, su parere del comitato stesso, una programmazione culturalmente qualificata.

ART. 21.

(Contributo ai film destinati al circuito culturale).

Il Ministro, su proposta del Comitato per le attività cinematografiche, concede, secondo le modalità indicate nell'articolo successivo, un contributo, tratto dal fondo, nella misura del 10 per cento del costo del film, esclusi i compensi per gli autori e gli attori protagonisti, a favore di film nazionali destinati al circuito culturale di cui all'articolo precedente, su richiesta degli aventi diritto.

Il contributo è elevato al 25 per cento qualora il film sia stato prodotto da imprese cooperative.

Un ulteriore contributo del 5 per cento viene concesso qualora il film sia realizzato con le tecniche di cui al terzo comma dell'articolo 17.

Viene altresì concesso un contributo del 20 per cento del costo dell'edizione italiana, escluso l'acquisto dei diritti, ai distributori di film stranieri destinati al circuito culturale.

In caso di versione originale con sottotitoli italiani, il contributo è elevato al 50 per cento.

ART. 22.

(Modalità per la corresponsione del contributo).

Il contributo di cui all'articolo precedente viene concesso ai film nazionali alle condizioni previste dall'articolo 17, primo comma.

Qualora il film venga proiettato per un numero di giornate stabilito annualmente dalla Commissione centrale per la cinematografia, in sale facenti parte del circuito culturale di cui all'articolo 20, in almeno 5 regioni, entro 18 mesi dalla data di prima proiezione, il Comitato per le attività cinematografiche, dopo verifica dell'avvenuta circolazione certificata dalla SIAE, attribuisce al film il contributo di cui all'articolo 21.

TITOLO IV

NORME CONCERNENTI
LA DISTRIBUZIONE

ART. 23.

(Condizioni di noleggio).

In difetto di accordi tra le organizzazioni di categoria interessate, il Ministro, su proposta della Commissione centrale per la cinematografia, fissa annualmente, con decreto, le modalità e le percentuali, con tassi minimi e massimi onnicomprensivi, per il noleggio dei film, a prescindere dalla loro nazionalità, secondo tariffe determinate in relazione all'ordine di visione delle sale cinematografiche e all'ampiezza demografica dei comuni.

Il Ministro, su proposta della Commissione centrale per la cinematografia, determina annualmente le tariffe massime di noleggio per le utilizzazioni seguenti:

- a) diffusione nel circuito culturale;
- b) diffusione nella scuola.

ART. 24.

(Contributo alla distribuzione).

Salvo quanto previsto nell'articolo 21, commi quarto e quinto, per i film stranieri, il Ministro, su proposta del Comitato per le attività cinematografiche, concede alle imprese di distribuzione un contributo annuo, tratto dal fondo, sulle spese per stampa di copie e per pubblicità relativamente ai film nazionali che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 21 e ai corto e mediometraggi di cui agli articoli 7 e 8, proporzionalmente al numero di giornate di proiezione nel circuito culturale.

Per le imprese cooperative il contributo è elevato di un terzo.

ART. 25.

(Deposito legale delle copie).

Il Ministro dispone il rimborso della stampa e della eventuale sottotitolatura, a carico del fondo, di due copie conformi alla copia campione e di un internegativo di ciascun film nazionale e di una copia e un internegativo di ciascun film estero o, in mancanza, di due copie positive in ottimo stato, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 21.

Le copie e gli internegativi di ciascun film vengono depositati presso l'Istituto del cinema italiano - ripartizione della gestione delle cineteche - per gli scopi di cui all'articolo 50. Di ogni film nazionale ed estero in distribuzione in Italia che non abbia ricevuto il contributo di cui all'articolo 21 il produttore del film nazionale e il distributore del film estero sono tenuti a depositare a sue spese una copia e un internegativo, e per i film stranieri, in mancanza di questo, due copie positive in ottimo stato, presso l'Istituto del cinema italiano - ripartizione della gestione delle cineteche.

ART. 26.

(Utilizzazione culturale).

Trascorsi due anni dalla data di prima proiezione in pubblico, il distributore del film nazionale che ha ottenuto il credito di cui all'articolo 17 è tenuto, a richiesta, a concedere il film stesso al circuito culturale, secondo le tariffe a percentuali usualmente praticate al piccolo esercizio, indipendentemente dall'avvenuta utilizzazione commerciale nel luogo ove ha sede il locale appartenente allo stesso circuito. In caso di inottemperanza o impossibilità del distributore, debitamente accertata, il film può essere messo a disposizione del locale richiedente dall'Istituto del cinema italiano - ripartizione della distribuzione, cui spetterà la tariffa di noleggio, fatte salve le spettanze dei titolari dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.

TITOLO V

NORME CONCERNENTI L'ESERCIZIO

ART. 27.

(Apertura di nuove sale).

La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale e arene già in attività, è libera, nell'osservanza delle prescrizioni urbanistiche e nel rispetto delle norme e prescrizioni dettate per l'idoneità e sicurezza dei locali.

ART. 28.

(Agevolazioni per l'esercizio).

Per le giornate di spettacolo in cui venga praticato un prezzo netto non superiore a lire 901 è concesso agli esercenti di sale cinematografiche un abbuono dell'imposta sugli spettacoli sino a concorrenza di lire 15.000 giornaliera.

Con decreto del Ministro delle finanze, il limite di prezzo di cui al precedente comma è adeguato, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base della variazione del prezzo medio lordo dei biglietti d'ingresso accertato dalla SIAE fra i due anni precedenti.

Agli esercenti di sale cinematografiche che programmano film di lungometraggio nazionali o di paesi della Comunità economica europea è concesso un abbuono dell'imposta sugli spettacoli commisurato al 25 per cento. Lo stesso trattamento fiscale è esteso ai film stranieri proiettati in versione originale, con o senza sottotitoli italiani. Per la programmazione di film a lungometraggio nazionali ed esteri che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 21, l'abbuono è commisurato al 30 per cento dell'imponibile.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino in tutti gli spettacoli, come complemento di programma, uno o più film di corto o medio metraggio di cui agli articoli 7 e 8 è concesso un abbuono dell'imposta sugli spettacoli commisurata al 10 per cento. La programmazione di tali complementi deve essere specificamente indicata in tutti gli avvisi al pubblico relativi allo spettacolo.

Un abbuono dell'imposta sugli spettacoli commisurata al 50 per cento è corrisposto agli esercenti di sale cinematografiche per le programmazioni costituite esclusivamente da corto e medio metraggio di cui agli articoli 7 e 8 ed a quelli che abbiano ottenuto l'attestato di qualità in base all'articolo 8 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché agli esercenti di cinema *d'essai* di cui all'articolo 30. Detto beneficio non è cumulabile con i benefici previsti ai commi precedenti.

Gli abbuoni di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti dell'effettivo debito d'imposta relativo agli spettacoli per i quali sussista il diritto alla percezione. Nell'ipotesi di cui al primo comma essi sono corrisposti per l'importo eventualmente eccedente lire 15.000 per giornata di spettacolo.

Gli abbuoni sono corrisposti all'esercente di sale cinematografiche all'atto del

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

versamento da parte della SIAE della imposta sugli spettacoli introitata per la proiezione dei film e non possono, in ogni caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Sui biglietti omaggio a qualunque titolo rilasciati è dovuta l'imposta sugli spettacoli.

ART. 29.

(Riscossione e versamento delle quote di noleggio).

Le quote percentuali di noleggio dei film vengono riscosse dalla SIAE e versate, nei medesimi tempi tecnici adottati per il versamento dell'imposta sullo spettacolo, in apposito conto fruttifero presso la Banca nazionale del lavoro, intestato alla partita di accreditamento quote noleggio. Le modalità per l'espletamento del servizio da parte della SIAE saranno determinate mediante accordo tra le parti interessate, o, in difetto, con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. Entro il successivo trimestre la SIAE provvederà ad attribuire agli aventi diritto, risultanti dall'iscrizione e dalle annotazioni nel pubblico registro cinematografico, le somme introitate a ciascuno spettanti. La Banca nazionale del lavoro corrisponderà dette somme agli aventi diritto aumentate degli interessi maturati dal momento del deposito.

TITOLO IV

NORME CONCERNENTI L'ASSOCIAZIONISMO CINEMATOGRAFICO

ART. 30.

(Cinema d'essai).

Sono considerati cinema *d'essai* le sale che con la loro attività a carattere continuativo, contribuiscono alla conoscenza critica della comunicazione cinematografi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ca e audiovisiva nazionale e straniera e alla diffusione del cinema di ricerca e di sperimentazione. Il riconoscimento di cinema *d'essai* è concesso dai Comitati regionali per la cinematografia.

Il prezzo massimo del biglietto viene indicato anno per anno dal Comitato regionale per la cinematografia. I cinema *d'essai* devono inoltre praticare la riduzione quotidiana sul prezzo del biglietto agli iscritti alle organizzazioni assistenziali e alle associazioni cinematografiche riconosciute ai sensi dell'articolo 33, e riservare un numero di giornate, fissate in accordo con il Comitato regionale per la cinematografia, per attività cinematografiche con la scuola e con le organizzazioni dei lavoratori.

La qualifica di cinema *d'essai* è revocata qualora non vengano osservate le modalità di cui ai commi precedenti o qualora la programmazione, a giudizio del Comitato regionale, non corrisponda ai criteri di cui al primo comma.

Le sale che non hanno ottenuto o alle quali è stato revocato il predetto riconoscimento non possono denominarsi cinema *d'essai*.

Gli esercenti dei cinema *d'essai* godono di un contributo annuo da parte della Regione, ai sensi dell'articolo 41, lettera f), nonché degli abbuoni dell'imposta sugli spettacoli previsti nell'articolo 28, primo comma.

ART. 31.

(Spazi associativi di spettacolo).

Sono considerati spazi associativi di spettacolo i luoghi ove si svolge attività cinematografica e audiovisiva, in modo prevalente o non, senza scopo di lucro, e nei quali si accede mediante tesseramento.

L'attività è esente totalmente dall'imposta sugli spettacoli, fermi restando gli altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1972, n. 640.

Gli spazi associativi rientrano nel circuito culturale di cui all'articolo 20 per gli effetti di cui all'articolo 21 purché svolgano, a parere del Comitato regionale, una programmazione culturalmente qualificata.

Ai fini esclusivi della certificazione SIAE permane l'obbligo per i titolari di sala, della compilazione della distinta di incasso.

ART. 32.

(Spazi di spettacolo di pubblico interesse).

L'attività degli spazi chiusi o all'aperto utilizzati, senza scopo di lucro, per spettacoli cinematografici e audiovisivi da organismi di pubblico interesse, quali centri sociali, biblioteche comunali o di quartiere, cineteche pubbliche o private riconosciute ai sensi dell'articolo 41, associazioni culturali, partiti e sindacati, scuole o istituti universitari, consigli circoscrizionali o organismi similari, è esente totalmente dall'imposta sullo spettacolo, fermi restando gli adempimenti e gli effetti previsti nel terzo comma dell'articolo precedente.

Tali spazi rientrano anch'essi nel circuito culturale ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 33.

(Associazioni di cultura cinematografica).

Con decreto del Ministro vengono riconosciute le associazioni di rilevanza nazionale, che siano costituite in sedi, sezioni, o punti di proiezione, operanti in almeno 5 Regioni.

Con provvedimento regionale, su proposta del Comitato regionale per la cinematografia, vengono riconosciute altresì le associazioni a rilevanza locale operanti nella Regione, siano esse composte da una o più sedi e sezioni o punti di proiezione.

Il riconoscimento, concesso in base alla presente legge o alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento è stato concesso. Ai fini del riconoscimento, le associazioni di cultura cinematografica devono:

a) depositare presso il comitato per le attività cinematografiche, se a rilevanza nazionale, o presso il Comitato regionale, se a rilevanza locale, l'atto costitutivo e lo statuto redatti con atto notarile o atto notorio;

b) evidenziare nello statuto l'eventuale distinzione tra soci ordinari e soci sostenitori;

c) svolgere attività di cultura cinematografica e audiovisiva attraverso proiezioni di film o materiali audiovisivi, dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari;

d) riservare le proiezioni ai soci, di età non inferiore ad anni 16, muniti di tessera;

e) prevedere nel proprio statuto, accettato e sottoscritto dai soci, la convocazione di un congresso almeno triennale per l'esame del bilancio e l'elezione degli organismi direttivi, nonché l'approvazione annuale dei bilanci da parte degli organi direttivi.

È facoltà delle associazioni di richiedere ai soci, mediante biglietto, contributi integrativi per le spese sostenute dalle associazioni stesse, fermi restando gli adempimenti amministrativi e di comunicazione delle distinte di incasso ai fini dell'IVA e degli altri diritti, nonché dell'attestazione delle programmazioni effettuate.

Alle associazioni di cultura cinematografica a rilevanza nazionale il Ministro, su proposta della Commissione centrale per la cinematografia, concede un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'articolo 11, lettera e).

Alle associazioni di cultura cinematografica a rilevanza locale la Regione, su

proposta del Comitato regionale per la cinematografia, concede un contributo annuo, da prelevare dal fondo di cui all'articolo 16, lettera f).

Il contributo, da parte dello Stato e della Regione, è commisurato al numero di soci aderenti ed all'attività cinematografica svolta nell'anno precedente ed è aumentato in base all'attività associativa.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni di cultura cinematografica a rilevanza nazionale devono trasmettere al Ministero l'elenco dei circoli e sezioni aderenti, accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta dalle associazioni stesse nel loro insieme nell'anno precedente, e dal bilancio consuntivo.

Le associazioni di cultura cinematografica di rilevanza locale dovranno adempiere alle medesime formalità presso la Regione in cui svolgono la loro attività.

L'attività delle associazioni di cultura cinematografica è totalmente esente dall'imposta di cui all'articolo 11 della presente legge, fermi restando gli adempimenti e gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 34.

(Importazione ed esportazione di film destinati a manifestazioni culturali).

L'importazione temporanea di film di nazionalità straniera destinati a partecipare a rassegne, manifestazioni, *festival* cinematografici, attività del circuito culturale e ad uso didattico è libera e si avvale della franchigia doganale, previa notifica al Ministero.

A favore dei produttori di film nazionali che partecipino a manifestazioni cinematografiche all'estero, il Comitato per le attività cinematografiche dispone la

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stampa del film con i sottotitoli in lingua straniera imputandone il costo al Fondo di cui all'articolo 11, lettera *b*).

La copia, sottotitolata o meno, rimarrà a disposizione dell'Istituto del cinema italiano - ripartizione della gestione delle cineteche.

ART. 35.

(Importazione di film e audiovisivi destinati alle cineteche).

Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film e degli audiovisivi acquistati all'estero dalle cineteche pubbliche o private per incrementare il loro patrimonio filmico.

ART. 36.

(Facilitazioni d'ingresso).

Per gli iscritti alle associazioni di cultura cinematografica di rilevanza nazionale, riconosciute ai sensi dell'articolo 33 della presente legge e che sono equiparate agli enti a carattere nazionale previste dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

ART. 37.

(Tessere professionali di libero accesso).

Il Ministro, al fine di garantire l'esercizio dell'attività professionale, rilascia tessere di libero accesso nelle sale cinematografiche ai membri degli organi direttivi delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 33 e ai membri della Commissione centrale per la cinematografia, e, su parere conforme di tale Commissione, a coloro che esercitano attività di critica cinematografica e audiovisiva, nonché agli autori di cui all'articolo 38.

TITOLO VIII

NORME CONCERNENTI IL DIRITTO
D'AUTORE CINEMATOGRAFICO

ART. 38.

(Compensi agli autori).

Gli autori dell'opera cinematografica indicati nell'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, hanno diritto di percepire, per l'utilizzazione della loro opera in sale cinematografiche o mediante diffusione da parte di emittenti televisive, un compenso nella misura del 6 per cento sulle quote di noleggio. La ripartizione del compenso agli aventi diritto sarà fissata dal Ministro, su proposta della Commissione centrale per la cinematografia.

L'incasso di tale compenso sarà effettuato dallo stesso ente incaricato dell'incasso delle quote di noleggio di cui all'articolo 29. Gli autori inoltre hanno diritto di partecipare ad ogni altro genere di sfruttamento dell'opera cinematografica in forma percentuale sugli introiti realizzati.

ART. 39.

(Tutela dell'integrità dell'opera).

Il regista concorda con il titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, risultante dall'iscrizione al Pubblico registro di cui all'articolo 9 della presente legge, il titolo e la copia definitiva dell'opera, che non potranno più essere modificati.

Il diritto di cui all'articolo 50 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è irrinunciabile.

ART. 40.

(Utilizzazione personale dell'opera).

Gli autori dell'opera cinematografica di cui all'articolo 38 possono utilizzare l'ope-

ra, senza scopo di lucro, per studio personale o di terzi nonché per manifestazioni cinematografiche, culturali o didattiche, purché non ne risulti pregiudizio al diritto morale degli altri coautori e al diritto di utilizzazione economica il cui esercizio spetta al produttore.

TITOLO IX

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO CINEMATOGRAFICO

ART. 41.

(Attribuzioni delle Regioni).

Le Regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome di Trento e Bolzano svolgono i seguenti compiti, attraverso i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 11, lettera *d*), ed eventuali integrazioni sui fondi ordinari delle Regioni stesse:

a) promuovono e coordinano le attività cinematografiche e audiovisive nell'ambito regionale, con particolare riguardo per la costituzione di centri regionali di studio, cineteche storiche e specializzate a carattere stabile o itinerante, per la ricerca, la conservazione e la diffusione dei materiali cinematografici, audiovisivi e bibliografici, e per l'organizzazione di rassegne e manifestazioni;

b) promuovono, insieme all'ente concessionario dei servizi pubblici radiotelevisivi, il decentramento ideativo e produttivo;

c) istituiscono scuole e corsi di addestramento professionale per la formazione audiovisiva degli operatori del settore;

d) favoriscono la produzione e la diffusione del cinema e degli audiovisivi nella scuola d'intesa con gli organi scolastici, con particolare riguardo per i distretti, in collegamento con l'Istituto del

cinema — ripartizione della gestione delle cineteche, di cui all'articolo 50, lettera f);

e) erogano contributi agli esercenti dei cinema *d'essai*; alle associazioni di cultura cinematografica; ai soggetti che organizzano l'attività degli spazi associativi di spettacolo e degli spazi di spettacolo di pubblico interesse; alle cineteche pubbliche o private; alle istituzioni culturali cinematografiche, alle manifestazioni cinematografiche;

f) favoriscono la costituzione di un circuito regionale pubblico di sale cinematografiche o polivalenti, anche erogando contributi e mutui per la costruzione, lo adattamento, il restauro, l'ammodernamento e la trasformazione di immobili di proprietà dell'ente locale da destinare o già destinati alla attività cinematografica;

g) promuovono l'utilizzazione del cinema e degli audiovisivi sotto il profilo storico, critico, tecnico, nell'ambito del diritto allo studio dei lavoratori;

h) favoriscono la costituzione di consorzi regionali del piccolo esercizio e della distribuzione che curi il noleggio dei film per le sale del piccolo esercizio e per l'attività dell'associazionismo cinematografico;

i) contribuiscono alla realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive che interessano precipuamente la collettività regionale.

ART. 42.

(Comitati regionali per la cinematografia).

Ogni Regione, con propria legge, istituisce un Comitato regionale per la cinematografia, con funzioni consultive e di proposta rispetto alle attribuzioni affidate alle regioni di cui all'articolo precedente e al titolo VI della presente legge. Di tali Comitati dovranno far parte anche rappresentanti dell'associazionismo e della cooperazione cinematografica, delle organizzazioni dei lavoratori e delle categorie professionali operanti nel settore, nonché

delle sedi regionali dell'ente concessionario dei servizi pubblici radiotelevisivi, e delle emittenti private locali, oltre a un rappresentante regionale della SIAE.

TITOLO X

ISTITUTO DEL CINEMA ITALIANO

ART. 43.

(Costituzione dell'Istituto).

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge è costituito l'Istituto del cinema italiano, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma e con eventuali sedi regionali la cui struttura e le cui funzioni sono disciplinate dallo statuto allegato alla presente legge.

ART. 44.

(Struttura e articolazione).

L'Istituto si articola nelle seguenti ripartizioni:

- a) esercizio;
- b) distribuzione;
- c) produzione;
- d) ricerca, sperimentazione e formazione quadri;
- e) scambi con l'estero;
- f) cineteche;
- g) servizi tecnici industriali;
- h) diffusione e uso del cinema e degli audiovisivi nella scuola;
- i) coordinamento regionale.

ART. 45.

(Ripartizione dell'esercizio).

Alla ripartizione dell'esercizio è demandata la costituzione, il coordinamento, la gestione e la programmazione di un cir-

cuito di sale di proiezione cui possono essere associate istituzioni regionali, locali, associazionistiche, in Italia e all'estero, anche attraverso accordi con enti o società straniere.

ART. 46.

(Ripartizione della distribuzione).

Alla ripartizione della distribuzione è demandata la distribuzione di opere nazionali e straniere con particolare destinazione per il circuito culturale di cui all'articolo 20 e di opere prodotte dall'Istituto del cinema italiano.

La ripartizione può concedere anticipazioni sui film distribuiti, pari all'ammontare del contributo previsto dall'articolo 21, detratti gli interessi, con l'acquisizione del contributo stesso a favore dell'Istituto.

ART. 47.

(Ripartizione della produzione).

Alla ripartizione della produzione è demandata l'organizzazione produttiva e la realizzazione, anche in accordo con l'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi, di produzione cinematografica e audiovisiva specializzata (scientifica, didattica, educativa), di ricerca sociologica e antropologica, d'animazione; di produzione finalizzata alla promozione di interessi sociali; di produzione di corto e mediometraggi; di produzione di opere promosse dai Ministeri ed enti pubblici.

ART. 48.

(Ripartizione della ricerca, sperimentazione e formazione quadri).

Alla ripartizione della ricerca, sperimentazione e formazione quadri è demandata la qualificazione di quadri professionali tecnico-artistici, anche in accordo con l'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi, con corsi pluriennali e con

possibilità per i partecipanti di realizzare opere prime e sperimentali al fine dell'inserimento professionale nelle strutture produttive pubbliche o private; la ricerca di nuove forme di linguaggio e la ricerca scientifica per lo sviluppo dei mezzi, sistemi ed apparecchiature nel campo delle comunicazioni audiovisive; il sostegno alle riviste specializzate nella comunicazione cinematografica e audiovisiva; la pubblicazione, in proprio e in collaborazione con associazioni di cultura cinematografica e audiovisiva, di studi, saggi, trattati di autori italiani e stranieri.

ART. 49.

(Ripartizione degli scambi con l'estero).

Alla ripartizione degli scambi con l'estero è demandata la diffusione e la conoscenza del cinema italiano all'estero e del cinema estero in Italia, anche d'intesa con le categorie interessate e l'Istituto del commercio con l'estero; la promozione e l'organizzazione di rassegne e manifestazioni, anche d'intesa con il Ministero degli esteri; la promozione e la realizzazione di attività editoriali da sviluppare anche attraverso convenzioni con critici ed esperti della cinematografia internazionale, per la conoscenza delle cinematografie delle altre nazioni.

ART. 50.

(Ripartizione della gestione delle cineteche).

Alla ripartizione della gestione delle cineteche è demandata:

a) la raccolta, la conservazione e il rinnovo di copie di tutte le opere cinematografiche e audiovisive nazionali o straniere;

b) la stampa, la riduzione a passo ridotto e in nastri audiovisivi di copie di film, su richiesta delle cineteche regionali, storiche e specializzate, o di sezioni regionali della ripartizione stessa e per l'utilizzazione da parte della scuola;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) il deposito delle copie di cui all'articolo 25 e la loro distribuzione nel circuito culturale;

d) la distribuzione di dette opere per proiezioni a scopo culturale e didattico, al di fuori di ogni finalità commerciale, organizzata direttamente o in accordo con associazioni di cultura cinematografica o altri enti a carattere culturale, trascorsi 5 anni dall'avvenuto deposito. Della stessa facoltà si avvalgono, in qualsiasi momento, il Ministero per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e il Ministero degli esteri per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali, in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali;

e) l'acquisizione dei materiali di attualità prodotti dai cine-giornali e dai servizi giornalistici della RAI-TV;

f) la conservazione, la catalogazione e l'incremento dell'archivio fotocinematografico già in dotazione dell'Istituto Luce e della biblioteca già in dotazione del Centro sperimentale di cinematografia;

g) il coordinamento tra le cineteche regionali e la collaborazione con le cineteche private;

h) la raccolta e la conservazione di testi, sceneggiature e ogni altro materiale concernente la storia del cinema nei suoi diversi aspetti.

Il patrimonio della ripartizione è considerato di pubblico interesse e potrà essere messo a disposizione degli studiosi per la consultazione.

ART. 51.

(Ripartizione dei servizi tecnici industriali).

Alla ripartizione dei servizi tecnici industriali è demandata la fornitura dei servizi tecnici necessari per la produzione di opere filmiche, dalla ripresa alla edizione, prodotte direttamente dall'Istituto, dalla RAI-TV, da imprese private di produzione cinematografica o televisiva; l'adeguamen-

to tecnologico dei laboratori e delle altre strutture tecniche cinematografiche e audiovisive; la ricerca di nuove tecnologie per la ripresa e la riproduzione visiva.

ART. 52.

(Ripartizione della diffusione e uso del cinema nella scuola).

Alla ripartizione della diffusione e l'uso del cinema nella scuola è demandata:

a) l'organizzazione di seminari e convegni per l'aggiornamento del personale insegnante, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione;

b) la promozione di studi, ricerche, pubblicazioni, programmi aventi carattere di interdisciplinarietà, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione;

c) il coordinamento con gli istituti universitari in discipline dello spettacolo;

d) la promozione di iniziative di produzione e di diffusione del cinema d'intesa con gli organi di gestione sociale della scuola;

e) la promozione di iniziative didattiche, di intesa con il dipartimento delle trasmissioni scolastiche ed educative e con le sedi regionali dell'ente concessionario per i mezzi radiotelevisivi, nonché con le emittenti televisive locali.

ART. 53.

(Ripartizione del coordinamento regionale).

Alla ripartizione del coordinamento regionale è demandato il compito di coordinare gli interventi dei Comitati regionali per la cinematografia di cui all'articolo 42 mediante consultazioni tra i rappresentanti di ciascun comitato, al fine di armonizzare le attività delle regioni nel settore cinematografico e audiovisivo, d'intesa con la Commissione centrale per la cinematografia.

ART. 54.

(Fondo di avviamento).

Per tre esercizi finanziari successivi, a partire da quello 1980, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali, ambientali e per lo spettacolo, la somma di 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1980 e di 15 miliardi per ciascuno dei due esercizi successivi, da destinare all'Istituto del cinema italiano come proprio Fondo di avviamento.

Detto Fondo dovrà essere investito per l'ammodernamento e la ristrutturazione tecnica degli impianti e degli immobili di proprietà dell'Istituto e, per almeno il 50 per cento, nell'acquisto di immobili e delle relative attrezzature tecniche da destinare a sale cinematografiche direttamente gestite dall'Istituto o ad altre attività inerenti agli scopi istituzionali dell'Istituto stesso, delle sue varie ripartizioni e delle eventuali sedi regionali.

ART. 55.

(Fondo per l'attività ordinaria dell'Istituto).

A partire dall'esercizio finanziario 1980 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo, la somma di 15 miliardi per ciascun esercizio finanziario, da destinare all'Istituto come contributo per il funzionamento delle attività ordinarie previste nei fini istituzionali dell'Istituto indicati nella presente legge.

ART. 56.

(Patrimonio dell'Istituto).

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni immobili e mobili degli istituti, enti, società incorporate nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incrementare il patrimonio stesso.

ART. 57.

(Soppressione dell'Ente gestione cinema).

Con la presente legge vengono soppressi l'Ente gestione cinema e le società inquadrate. Vengono altresì soppressi il Centro sperimentale per la cinematografia, la Cineteca nazionale, il Centro nazionale sussidi audiovisivi.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare dei suddetti enti è devoluto all'Istituto del cinema italiano.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 58.

I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni.

ART. 59.

I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, godranno, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, dei suddetti benefici e per i termini fissati dalla citata legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni.

ART. 60.

I comitati e le commissioni previste al titolo X, articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, rimangono in carica anche dopo l'entrata in vigore della presente legge fino all'esaurimento dei loro rispettivi incarichi.

ART. 61.

Le norme di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18 e 24, non si applicano all'Istituto del cinema italiano e alle amministrazioni dello Stato.

ART. 62.

Le violazioni delle norme stabilite nella presente legge — impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato — sono soggette a sanzioni amministrative.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme istitutive delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente.

In ogni caso i benefici e le erogazioni di qualsiasi genere previsti nella presente legge, ove non utilizzati secondo le modalità indicate dalla legge e per gli scopi in vista dei quali vennero concessi, sono revocati e il beneficiario ha l'obbligo dell'immediata restituzione.

ART. 63.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo svolge le attribuzioni stabilite dalla presente legge sino alla riforma della legge istitutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo.

ART. 64.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte mediante conferimenti da parte del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 65.

Il Ministro provvede, con propri decreti, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, ad aggiornare

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

annualmente, ove occorra, le cifre e l'ammontare delle somme indicate dagli articoli 3, ultimo comma, 4, ultimo comma, 11, 13, 17, 21 e 24.

ART. 66.

Le norme per l'attuazione della presente legge sono determinate da apposito regolamento, che il Governo deve emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 67.

La presente legge entra in vigore ed ha effetto a partire dal 30° giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A.

NUOVE ALIQUOTE DI IMPOSTA SULLO SPETTACOLO
CINEMATOGRAFICO

In deroga all'articolo 2 della legge 1° febbraio 1978, n. 20, le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla tariffa seguente:

corrispettivi sino a lire 901 nette 5 per cento

corrispettivi da lire 902 a lire 1.938 nette $y = 0,017358 x$
— 10,639344

corrispettivi da lire 1.939 a lire 2.837 nette $y = 0,01335189$
— 2,8793

corrispettivi da lire 2.838 nette in poi . . 35 per cento

ALLEGATO B.

STATUTO DELL'ISTITUTO DEL CINEMA ITALIANO

Articolo 1.

L'Istituto del cinema italiano, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede all'attuazione della finalità previste nell'articolo 1 della legge istitutiva.

Articolo 2.

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio sindacale.

Articolo 3.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo, su proposta della Commissione centrale per la cinematografia.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

Il Presidente dura in carica un triennio, rinnovabile per una sola volta.

Articolo 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Istituto e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro su designazione:

- a) della Commissione centrale per la cinematografia, in numero di due;
- b) delle regioni, in numero di due;
- c) delle confederazioni nazionali sindacali, in numero di due;

d) delle associazioni di cultura cinematografica, in numero di due;

e) della RAI-TV, in numero di due;

f) degli autori, in numero di due.

Compongono altresì il consiglio un rappresentante del Ministero del tesoro ed un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo, nominati dai rispettivi Ministri.

Il consiglio dura in carica un triennio.

Il consiglio nomina il direttore generale; nomina altresì i direttori di ripartizione, scegliendoli tra persone particolarmente competenti nel campo del cinema e delle comunicazioni audiovisive e nelle rispettive ripartizioni.

I membri del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva.

Per gravi motivi di pubblico interesse il consiglio può essere sciolto con decreto del Ministro. Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario.

La gestione commissariale non può protrarsi oltre un anno.

Articolo 5.

Il consiglio è preposto alla gestione e all'amministrazione dell'Istituto.

Il consiglio può, di volta in volta, delegare al presidente o ad uno o più degli altri membri quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative, determinando i limiti della delega, che non può in ogni caso avere durata superiore a un anno.

Articolo 6.

Il consiglio è convocato dal presidente quando lo ritenga necessario, e in ogni caso una volta ogni quattro mesi; deve essere altresì convocato ove ne facciano richiesta almeno quattro membri. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno sette membri. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 7.

Il direttore generale è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto, nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione, in attuazione delle delibere del consiglio stesso.

Può essere convocato dal presidente alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 8.

I direttori di ripartizione, riuniti in comitato, formulano, attenendosi alle direttive del presidente del consiglio di amministrazione, le proposte dei programmi delle ripartizioni dell'Istituto.

Possono essere convocati dal presidente alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 9.

Il collegio sindacale è costituito da un funzionario del Ministero per i beni culturali, ambientali e per lo spettacolo che lo presiede, e da altri due sindaci, iscritti negli albi dei revisori dei conti.

I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva. Sono nominati anche due sindaci supplenti.

Articolo 10.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Istituto e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle sedute del consiglio di amministrazione; attestano la veridicità dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni.

Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'Istituto e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione. Il collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

Articolo 11.

Assiste alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Articolo 12.

La vigilanza sulla gestione dell'Istituto è esercitata dal Ministro per i beni culturali, ambientali e dello spettacolo.

Articolo 13.

I rapporti tra l'Istituto e i propri dipendenti sono regolati da contratto di impiego privato.

Articolo 14.

L'Istituto provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno in base all'articolo 55 della legge istitutiva;
- c) eventuali contributi straordinari dello Stato, di enti o privati;
- d) i proventi di gestione.

Articolo 15.

L'anno finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce.

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali.